

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (79)258

Vol. 1979/0101

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 258 def.


Bruxelles, 21 maggio 1979

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine
previsto nel quadro dell'Accordo internazionale del 1976 sul
caffè, quando sono in vigore i contingenti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 258 def.

RELAZIONE

Gli Stati membri e la Comunità in quanto tale hanno firmato ed applicano l'accordo internazionale sul caffè del 1976 che è entrato in vigore, a titolo provvisorio, il 1° ottobre 1976 e, a titolo definitivo, il 1° agosto 1977.

Nel quadro di tale accordo, è prevista l'introduzione di contingenti di esportazione non appena i prezzi del mercato mondiale scendono al di sotto di un determinato livello.

Da quando l'accordo è in vigore, i contingenti di esportazione non sono stati fissati ma il ribasso dei prezzi del caffè sul mercato mondiale potrebbe dar luogo prossimamente all'introduzione di misure in tal senso.

Il 31 luglio 1978 il comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale del caffè ha adottato un sistema di certificati di origine applicabili quando sono in vigore i contingenti. Per i paesi contraenti esportatori il sistema comporta il divieto di esportare caffè senza i suddetti certificati e per i paesi contraenti importatori il divieto di importare caffè senza i suddetti certificati oltre alla limitazione delle importazioni provenienti dai paesi non contraenti.

Poiché il funzionamento del sistema dei certificati è strettamente connesso al regime del transito comunitario, è previsto che la Commissione stabilisca le modalità secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento CEE n° 222/77 relativo al transito comunitario (Comitato di regolamentazione). Si propone inoltre che la Commissione stabilisca - in funzione dell'introduzione ovvero della sospensione dei contingenti da parte del Comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale del caffè - la data alla quale le disposizioni adottate nel caso specifico devono produrre o cessare di produrre i propri effetti.

Scopo di quest'ultima misura è di precisare, sia nell'interesse del commercio che delle amministrazioni, il periodo durante il quale si applicano le disposizioni adottate nella fattispecie, periodo che corrisponde a quello durante il quale i contingenti sono in vigore in forza delle decisioni del Comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale del caffè.

relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1 lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù della decisione 76/845/CEE del Consiglio (2) la Comunità applica, a titolo provvisorio, l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, fin dall'entrata in vigore dell'accordo stesso intervenuta, a titolo provvisorio, il 1° ottobre 1976 e a titolo definitivo il 1° agosto 1977 ;

considerando che il comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè ha stabilito le norme riguardanti l'applicazione di un sistema di certificati d'origine nel quadro dell'accordo stesso quando sono in vigore i contingenti ;

considerando che l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè prevede all'articolo 45 che per impedire ai paesi non membri di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, ciascun membro di detto accordo limita, quando è in vigore il contingentamento, le sue importazioni annuali di caffè provenienti da paesi non membri dell'accordo,

Considerando che è necessario prevedere le misure

appropriate per applicare tale sistema di certificati nella Comunità e prevedere che questo sistema sia applicato senza discriminazione tra gli importatori della Comunità ;

(1) GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 1

(2) GU n. L 309 del 10.11.1976, pag. 28

considerando che è opportuno prevedere le disposizioni tecniche relative all'esportazione per assicurare il controllo del caffè che deve attraversare il territorio di due o più Stati membri prima di uscire dalla Comunità ; che occorre che la Commissione provveda alle necessarie modifiche delle formalità di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario (3) ;

considerando che per assicurare una buona gestione amministrativa e stabilire chiaramente i periodi d'applicazione effettiva del presente regolamento, è opportuno prevedere che la Comunità precisi, non appena i contingenti vengono applicati o sospesi, la data alla quale sono applicabili le relative disposizioni o cessano di esserlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le norme di cui all'allegato al presente regolamento relative all'applicazione di un sistema di certificati d'origine quando sono in vigore i contingenti, sono applicabili tenuto conto delle disposizioni dei seguenti articoli.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità del caffè e degli estratti o essenze di caffè di cui alle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione, all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità doganali d'importazione, del certificato previsto a tale scopo dalle norme di cui all'articolo 1;
2. Le importazioni provenienti da paesi non membri dell'Accordo internazionale sul caffè, che non figurano nell'allegato 6 delle norme di cui all'articolo 1 sono limitate ad un quantitativo pari per la Comunità e per ciascuno Stato membro della Comunità, a quello di cui all'allegato 7 di dette norme. Il certificato previsto o il documento equivalente sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni richieste dal presente regolamento.

./.

Articolo 3

1. L'esportazione fuori della Comunità del caffè e degli estratti o delle essenze di caffè di cui alle sottovoci 09.01 A e 21.02 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione alle autorità doganali del certificato di origine previsto a tal fine dalle norme di cui all'articolo 1.
2. Sono considerati oggetto di un'esportazione fuori della Comunità, ai termini del paragrafo 1, i prodotti di cui a tale paragrafo esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione dell'articolo 3 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 222/77. La Commissione fissa la data a partire dalla quale le disposizioni del presente regolamento nonché le misure adottate per la sua applicazione sono applicabili o cessano di esserlo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Regolamento

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DI UN SISTEMA DI CERTIFICATI DI ORIGI-
NE QUANDO I CONTINGENTI SONO IN VIGORE

INTRODUCTION

A sa réunion du 31 juillet 1978, le Comité exécutif, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil conformément aux dispositions de l'Article 18 (Compétence du Comité exécutif) de l'Accord international de 1976 sur le Café, et de la Résolution numéro 292, a approuvé le Règlement ci-joint concernant l'application d'un système de certificats d'origine lorsque les contingents sont en vigueur.

7

INDICE

<u>Norma</u>		<u>Pagina</u>
1	Definizioni	1
2	Tipi di certificati e norme da osservare per la loro stampa	5
3	Periodo di validità dei certificati e proroga di detto periodo	9
4	Contrassegni apposti sui sacchi o altri contenitori destinati all'esportazione	10
5	Esportazioni di caffè a destinazione dei paesi membri	11
6	Esportazioni di caffè a destinazione di paesi non membri	15
7	Importazioni di caffè	18
8	Limitazione delle importazioni di caffè proveniente da paesi non membri	22
9	Riesportazioni di caffè	23
10	Caffè posto sotto controllo doganale	26
11	Rispedizione di caffè posto sotto controllo doganale	29
12	Caffè in transito	31
13	Cambiamento di destinazione da un paese membro ad un paese non membro	35
14	Perdita di certificati validi	35
15	Marche per l'esportazione di caffè	37
16	Marche per il caffè in transito	47
17	Entrata in vigore e sospensione	50
18	Disposizioni transitorie	50
19	Attuazione	53
20	Emendamenti	54

	<u>Pagina</u>
Allegato 1	Certificato di origine su modulo O 55
Allegato 1-A	Norme da osservare nella disposizione del . . certificato di origine su modulo O 57
Allegato 1-B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine su modulo O 59
Allegato 2	Certificato di origine su modulo X 67
Allegato 2-A	Norme da osservare nella disposizione del . . certificato di origine su modulo X 69
Allegato 2-B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di origine su modulo X 71
Allegato 3	Certificato di riesportazione su modulo R . . . 77
Allegato 3-A	Norme da osservare nella disposizione del . . certificato di riesportazione su modulo R . . . 79
Allegato 3-B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di riesportazione su modulo R . . . 81
Allegato 4	Certificato di risedizione su modulo RS 89
Allegato 4-A	Norme da osservare nella disposizione del . . certificato di risedizione su modulo RS 91
Allegato 4-B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di risedizione su modulo RS . . . 93
Allegato 5	Certificato di transito su modulo T 101
Allegato 5-A	Norme da osservare nella disposizione del . . certificato di transito su modulo T 103
Allegato 5-B	Direttive generali relative alla compilazione del certificato di transito su modulo T 105
Allegato 6	Elenco dei membri e loro numero di codice . . . 113
Allegato 7	Limitazione delle importazioni annue di caffè provenienti da paesi non membri 115

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI
UN SISTEMA DI CERTIFICATI DI ORIGINE QUANDO I CONTINGENTI
SONO IN VIGORE

Norma 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

Per certificato di origine valido per l'esportazione nei paesi membri s'intende un certificato redatto su modulo O di cui all'allegato 1 e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione del paese membro produttore che ha esportato il caffè indicato nel certificato, sul quale siano state apposte marche di esportazione per un valore facciale complessivo corrispondente al peso netto del caffè verde, o al suo equivalente, indicato nel certificato, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) il numero di codice del paese e il numero di codice dell'annata caffearia che figurano sulle marche di esportazione corrispondono al paese che ha emesso il certificato e all'annata caffearia in cui il certificato è stato rilasciato;
- b) il paese di destinazione indicato nel certificato è un paese membro;
- c) sul certificato figura la dicitura "ORIGINALE" nonché il timbro del servizio doganale del membro produttore che ha esportato il caffè di cui al certificato;
- d) il certificato è valido solo per un peso netto di caffè che nel luogo di esportazione sia pari al valore facciale complessivo delle marche di esportazione su di esso apposte o superiori detto valore di 24 kg al massimo;

- e) il certificato è valido solo per il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato;
- f) la validità del certificato non supera i 9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre civile in cui è stato rilasciato;
- g) il certificato non è stato compilato precedentemente nella parte B, né invalidato dall'Organizzazione.

Per certificato di origine valido per l'esportazione nei paesi non membri si intende un certificato di origine redatto su un modulo X di cui all'allegato 2 e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione del membro produttore che ha esportato il caffè di cui al certificato, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) sul certificato figura la dicitura "ORIGINALE" nonché il timbro del servizio doganale del paese membro produttore dal quale è stato esportato il caffè di cui al certificato;
- b) il certificato è valido solo per il caffè al quale si riferiva nel momento in cui è stato rilasciato;
- c) il certificato non è valido per accompagnare il caffè importato dai paesi membri e non può servire neppure come base per il rilascio di un qualsiasi altro certificato.

Per certificato di riesportazione valido si intende un certificato di riesportazione redatto su modulo R di cui all'allegato 3 e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione del paese membro dal quale è stato riesportato il caffè cui esso si riferisce, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) sul certificato figura la dicitura "ORIGINALE", nonché il timbro del servizio doganale del paese membro dal quale è stato riesportato il caffè di cui al certificato;
- b) il certificato è valido solo per il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato;
- c) la validità del certificato non supera i 9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre civile in cui è stato rilasciato;
- d) il certificato non è stato compilato precedentemente nella parte B, né invalidato dall'Organizzazione.

Per certificato di risedizione valido si intende un certificato di risedizione redatto su modulo RS di cui all'allegato 4 e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione del paese membro dal quale è stato risedito il caffè cui esso si riferisce, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) sul certificato figura la dicitura "ORIGINALE", nonché il timbro del servizio doganale del paese membro dal quale è stato risedito il caffè di cui al certificato;
- b) il certificato è valido solo per il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato;
- c) la validità del certificato non supera i 9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre civile in cui è stato rilasciato;
- d) il certificato non è stato compilato precedentemente nella parte B, né invalidato dall'Organizzazione.

Per certificato di transito valido si intende un certificato di transito redatto su modulo T di cui all'allegato 5 e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento da un servizio di certificazione, sul quale siano state apposte marche di transito per un valore

facciale complessivo corrispondente al peso netto del caffè verde, o al suo equivalente, indicato nel certificato, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) il numero di codice del paese indicato sulle marche di transito corrisponde al paese che ha emesso il certificato;
- b) il certificato reca la dicitura "ORIGINALE";
- c) il certificato è valido solo per un peso netto di caffè pari al valore facciale complessivo delle marche di transito su di esso apposte o superiore a tale valore di 4 kg al massimo;
- d) il certificato è valido solo per il caffè al quale si riferiva al momento in cui è stato rilasciato;
- e) la validità del certificato non supera i 9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre civile cui è stato rilasciato;
- f) il certificato non è stato compilato precedentemente nella parte B, né dichiarato invalido dall'Organizzazione.

Per certificato valido si intende un certificato di origine valido, un certificato di riesportazione valido, un certificato di rispedizione valido e un certificato di transito valido, secondo le definizioni che precedono.

Per esportazione di caffè si intende una partita di caffè che lascia il territorio doganale del paese in cui è stato prodotto.

Per importazione di caffè si intende una partita di caffè che entra nel territorio doganale di un paese o di un'unione doganale dopo che i servizi doganali e, se del caso, altre autorità competenti l'abbiano resa disponibile non appena siano state assolate tutte le formalità necessarie per la trasformazione da una forma di caffè ad un'altra o per il consumo interno.

Per caffè sotto controllo doganale s'intende il caffè che non può essere trasferito all'esterno della zona soggetta alla giurisdizione di un servizio doganale senza il consenso di quest'ultimo.

Per riesportazione di caffè si intende una partita di caffè che lascia il territorio doganale del paese o dell'unione doganale che l'aveva precedentemente importata.

Per rispediti di caffè si intende una partita di caffè che lascia il territorio del paese che l'aveva posta sotto controllo doganale, ma non l'aveva importata.

Per servizio doganale si intende il servizio doganale di un paese membro, ovvero ogni altra autorità competente che sia appositamente designata da un paese membro e accettata dal direttore esecutivo.

Per timbro del servizio doganale si intende un timbro, preferibilmente in rilievo, accompagnato dalla firma, o da altro segno equivalente, del funzionario doganale autorizzato e dalla data in cui viene apposto.

Per servizio di certificazione si intende un servizio approvato ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 43 dell'Accordo internazionale sul caffè del 1976 per svolgere le funzioni specificate nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

Norma 2

Tipi di certificati e norme da osservare per la loro stampa

Certificati di origine

1. I certificati di origine emessi per le esportazioni nei paesi membri sono stampati sul modulo O di cui all'allegato 1 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 1-B.

2. I certificati di origine emessi per le esportazioni nei paesi non membri sono stampati sul modulo X di cui all'allegato 2 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 2-B.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 della presente norma, la casella 10 del certificato di origine su modulo 0 e la casella 11 del certificato di origine su modulo X possono essere modificate per consentire che vengano apposti al massimo 5 contrasegni di identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè.

ESEMPIO (Certificato di origine su modulo 0)

<p>10. ICO identification mark</p> <p>Marque d'identification de l'OIC</p> <p>Marchio di identificazione dell'OIC</p> <p>____/____/____</p> <p>____/____/____</p> <p>____/____/____</p> <p>____/____/____</p>	<p>11. Number of bags or other containers</p> <p>Nombre de sacs ou autres contenants</p> <p>Numero dei sacchi o altri contenitori</p> <p>.....</p>	<p>12. Description of coffee</p> <p>Description du café</p> <p>Descrizione del caffè</p> <p><input type="checkbox"/> Green (Crude)</p> <p><input type="checkbox"/> Vert Verde</p> <p><input type="checkbox"/> Roasted</p> <p><input type="checkbox"/> Torréfié Torrefatto</p> <p><input type="checkbox"/> Soluble Solubile</p> <p><input type="checkbox"/> Other Divers</p> <p><input type="checkbox"/> Varie</p>	<p>13. Net weight of shipment</p> <p>Poids net du lot</p> <p>Peso netto del lotto</p> <p>.....</p> <p>14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg</p> <p>Unité de poids <input type="checkbox"/> lb</p> <p>Unità di peso</p>
---	--	---	---

15. Other relevant information

Autres renseignements pertinents

Altre informazioni pertinenti

Certificati di riesportazione

4. I certificati di riesportazione sono stampati sul modulo R di cui all'allegato 3 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 3-B.

Certificati di rispedizione

5. I certificati di rispedizione sono stampati sul modulo RS di cui all'allegato 4 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 4-B.

Certificati di transito

6. I certificati di transito sono stampati sul modulo T di cui all'allegato 5 e vengono compilati e rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le direttive per la compilazione di detti certificati figurano nell'allegato 5-B.

Norme da osservare per la stampa dei certificati

7. Tutti i certificati hanno le dimensioni della norma ISO A.4 (210 mm x 297 mm; 8 1/3 in. x 11 2/3 in.), con una differenza massima tollerata di ± 2 mm (1/16 in.).
8. Tutti i certificati sono rilasciati sotto forma di un originale e almeno due copie. I servizi di certificazione possono emettere tutte le copie supplementari per uso interno che essi reputano utili o necessarie.
9. Per gli originali di tutti i tipi di certificati viene usata carta bianca di pasta chimica del peso di almeno 70 g/m². Ogni originale porta in chiare lettere la scritta "ORIGINALE".
10. La prima copia porta in chiare lettere la scritta "PRIMA COPIA - per l'OIC Londra" ed è stampata su carta di diverso colore, come qui di seguito specificato:

- a) certificati di origine su modulo O o X - verde;
- b) certificati di riesportazione - azzurro;
- c) certificati di rispedizione - giallo;
- d) certificati di transito - rosa.

11. Ogni copia supplementare, che ha un colore diverso da quello della prima copia menzionata nel paragrafo 10 della presente norma, porta in chiare lettere la scritta "COPIA - solo per uso interno" e puo' contenere le ulteriori istruzioni che saranno ritenute utili dal servizio che ha rilasciato il certificato.
12. A meno che il direttore esecutivo e determinati membri non abbiano convenuto diversamente, ogni membro si incarica della stampa dei certificati che utilizza secondo le istruzioni che figurano negli allegati da 1 a 5. Affinché tutti i certificati siano stampati secondo modelli uniformi, i tipografi devono osservare le norme di cui agli allegati 1-A, 2-A, 3-A, 4-A e 5-A.
13. Nella prima copia e nelle copie successive dei certificati lo spazio destinato alla parte B dei moduli di cui agli allegati 1-5 puo' essere lasciato in bianco o usato sia dal membro interessato per riportarvi le informazioni che gli sono necessarie, sia dall'Organizzazione per scopi statistici.
14. I certificati devono essere stampati in due lingue, di cui una, a meno che il direttore esecutivo e un determinato membro non abbiano convenuto diversamente, deve essere l'inglese. Quando sono stampati in più lingue, la seconda lingua è, se possibile, stampata in corsivo.

Norma 3

Periodo di validità dei certificati e proroga di detto periodo

Periodo di validità dei certificati

1. I certificati di origine su modulo O, i certificati di riesportazione, i certificati di rispedizione e quelli di transito non sono più validi decorsi 9 mesi dalla fine del trimestre civile in cui sono stati rilasciati. I certificati di origine su modulo X non hanno un periodo di validità determinato.

Divieto di importare caffè accompagnato da un certificato scaduto

2. I membri vietano l'importazione di caffè accompagnato da un certificato la cui validità sia scaduta. Essi non accreditano un certificato scaduto sul conto delle marche di transito, secondo le disposizioni della norma 12, e non rilasciano alcun certificato a fini di sostituzione o di permuta, senza l'espressa autorizzazione del direttore esecutivo (cfr. par. 3 della presente norma).

Proroga del periodo di validità di un certificato

3. Il detentore di un certificato di origine su modulo O, di un certificato di riesportazione, di un certificato di rispedizione o di un certificato di transito, la cui validità sia scaduta prima che venisse rimesso alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, trasmette il certificato in questione al servizio di certificazione del suo paese chiedendo una proroga di validità. Nella domanda egli espone le ragioni per cui il certificato non ha potuto essere utilizzato o sostituito prima della sua scadenza e precisa il luogo in cui si trova in quel momento il caffè. Se il

caffè giace in un deposito doganale, egli fornisce una dichiarazione scritta del gestore del deposito che consenta di identificare il caffè e confermi la durata della permanenza nel deposito. Il servizio di certificazione trasmette al direttore esecutivo la domanda e il certificato cui questa si riferisce. Il direttore esecutivo svolge tutte le indagini che ritiene necessarie e entro un congruo termine, autorizza il servizio di certificazione di cui trattasi a rilasciare il certificato idoneo ovvero comunica allo stesso servizio le ragioni per le quali non è possibile dar seguito alla domanda che è stata presentata.

Norma 4

Contrassegni apposti sui sacchi o altri contenitori destinati all'esportazione

Ad ogni esportazione di caffè viene assegnato un contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè, da apporre esclusivamente su una determinata partita. Il contrassegno d'identificazione - che è stampato all'interno di un riquadro su tutti i sacchi o altri contenitori o impresso su una linguetta metallica attaccata ai sacchi o altri contenitori e indicato nel certificato d'origine - è composto dal numero di codice del paese membro (l'Organizzazione potrà assegnare fino a tre cifre (1)), dal numero di codice del piantatore o dell'esportatore (un paese membro potrà assegnare fino a quattro cifre ad ogni piantatore o esportatore) e dal numero d'ordine della partita di caffè (il piantatore o l'esportatore potrà indicare fino a quattro cifre per ogni partita di caffè che esporta, iniziando

.../...

(1) Cfr. allegato 6

dal numero "1", per la prima partita esportata a partire dal 1° ottobre di ogni anno, e continuando in ordine consecutivo fino al 30 settembre incluso, dell'anno successivo.

<u>ESEMPIO:</u>	27 (Codice del paese)	1 (Codice del piantatore o dell'esportatore)	,17 (Numero della partita)
-----------------	--------------------------	--	----------------------------------

Per consentire all'Organizzazione di effettuare lo spoglio dei certificati mediante elaboratore è indispensabile che il contrassegno d'identificazione non sia composto in alcun caso da più di undici cifre.

Norma 5

Esportazioni di caffè a destinazione dei paesi membri

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 11 della presente norma, ogni esportazione di caffè proveniente da un paese membro e destinata a qualsiasi altro membro è accompagnata da un certificato di origine valido, redatto su modulo 0, compilato e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Un contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè viene apposto su tutti i sacchi o altri contenitori in conformità della norma 4.
3. L'originale di ogni certificato di origine su modulo 0 è reso valido mediante le marche di esportazione apposte in conformità del disposto della norma 15.

4. L'originale e la prima copia di ogni certificato di origine su modulo O portano il timbro del servizio doganale del paese membro che ha emesso il certificato. Detto timbro viene apposto quando il servizio doganale ha la prova che l'esportazione avrà luogo.
5. L'originale di ogni certificato di origine su modulo O viene consegnato all'esportatore o al suo agente ed accompagna i documenti di spedizione. Il contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè e il numero di riferimento del certificato di origine (composto dal codice del paese, dal codice del porto e dal numero d'ordine) vengono indicati, a meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbia convenuto diversamente sulla fattura e/o la(1e) polizza(e) di carico.
6. La prima copia di ogni certificato di origine su modulo O e una copia della relativa polizza di carico vengono trasmesse all'Organizzazione dal membro che rilascia il certificato, al più presto e comunque entro un termine di 21 giorni dalla data di spedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri. Se una partita di caffè viene inoltrata verso la sua destinazione per via terrestre, la prima copia del certificato di origine su modulo O trasmessa all'Organizzazione è accompagnata da una copia della lettera di vettura o da un documento equivalente, anziché da una copia della polizza di carico.
7. Le prime copie dei certificati di origine su modulo O e le copie delle polizze di carico o dei documenti equivalenti trasmesse all'Organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 6 della presente norma vengono spedite in pacchi solidamente imballati di 50 serie di documenti al massimo (1). Ogni pacco deve contenere solo i documenti

.../...

(1) Una serie di documenti può essere composta sia dalla prima copia di un certificato di origine su modulo O e dalla copia della polizza di carico o da documento equivalente, sia dall'originale e dalla prima copia di un certificato di origine su modulo X e dalla relativa polizza di carico o da documento equivalente.

rilasciati per accompagnare le esportazioni effettuate durante lo stesso mese.

8. Ogni pacco di certificati e di polizze di carico o documenti equivalenti è accompagnato da una distinta in cui è indicato il numero di riferimento di ogni documento che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni documento si riferisce. Ogni pacco di documenti e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.
9. A meno che il direttore esecutivo e il membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevuta di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.
10. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 6 della presente norma, se il porto marittimo da cui ha luogo la spedizione non si trova nel paese di origine del caffè e se il paese membro considera praticamente impossibile rilasciare certificati di origine su modulo O completati prima dell'esportazione fuori del paese di origine, esso può prendere le disposizioni necessarie affinché i certificati su modulo O siano rilasciati, in tutto o in parte, da un organismo sito nel porto marittimo d'imbarco e le prime copie dei certificati e le relative polizze di carico debitamente compilate siano trasmesse all'Organizzazione. Tutte queste modalità vanno messe a punto di comune accordo tra il paese membro produttore e il direttore esecutivo.

11. Non vengono rilasciati certificati di origine su modulo 0 per accompagnare:

- a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo a bordo di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto internazionale a carattere commerciale;
- b) campioni e partite che non superino un peso massimo di 60 kg netti di caffè verde o dell'equivalente e cioè:
 - i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamino;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 20 kg di caffè solubile o liquido.

12. I servizi di certificazione conservano per un periodo di almeno quattro anni i registri di tutti i certificati di origine su modulo 0 da essi rilasciati. Detti registri vengono messi a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

13. Ogni membro esportatore trasmette al direttore esecutivo tutte le informazioni da quest'ultimo eventualmente richieste circa le esportazioni di caffè accompagnate da certificati di origine su modulo 0 e soprattutto circa i registri portuali e doganali, i contratti e altri documenti di natura commerciale. Il direttore esecutivo può predisporre una procedura per il sistematico controllo di dette informazioni.

Norma 6

Esportazioni di caffè a destinazione di paesi non membri

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 10 della presente norma, ogni esportazione di caffè da un paese membro a destinazione di un paese non membro è accompagnata da un certificato di origine valido su modulo X, compilato e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Un contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè viene apposto su tutti i sacchi o altri contenitori, in conformità delle disposizioni della norma 4.
3. I membri produttori si accertano che tutti i sacchi o altri contenitori che compongono le partite destinate direttamente o indirettamente a paesi non membri portino in grandi lettere rosse la dicitura "PAESE NON MEMBRO".
4. L'originale e la prima copia di ogni certificato di origine su modulo X portano il timbro del servizio doganale del paese membro che lo ha rilasciato. Il servizio doganale appone detto timbro dopo aver accertato che l'esportazione avrà luogo. Gli originali dei certificati di origine su modulo X vengono ritirati contemporaneamente alla prima copia di ogni certificato e a una copia della relativa polizza di carico e trasmessi all'Organizzazione dal membro che ha rilasciato il certificato al più presto e comunque entro un termine di 21 giorni dalla data di spedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri. Se una partita viene inoltrata verso la sua destinazione per via terrestre, l'originale e la prima copia del certificato di origine su modulo X trasmessi all'Organizzazione sono accompagnati da una copia della lettera di vettura o da un documento equivalente, anziché da una copia della polizza di carico.

5. Gli originali e le prime copie dei certificati di origine su modulo X nonché le polizze di carico o documenti equivalenti vengono spediti all'Organizzazione, in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma, in pacchi solidamente imballati di 50 serie di documenti al massimo (1). Ogni pacco contiene solo i documenti rilasciati per le esportazioni effettuate nel corso dello stesso mese.
6. Ogni pacco di certificati e polizze di carico o documenti equivalenti è accompagnato da una distinta in cui è indicato il numero di riferimento di ogni documento che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni documento si riferisce. Ogni pacco di documenti e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.
7. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricezione di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.
8. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 della presente norma, se il porto marittimo da cui ha luogo la spedizione non si trova nel paese di origine del caffè e se il paese membro constata che è

.../...

(1) Una serie di documenti può essere composta sia dall'originale e dalla prima copia di un certificato di origine su modulo X e dalla copia della relativa polizza di carico o da un documento equivalente, sia dalla prima copia di un certificato di origine su modulo O e dalla copia della relativa polizza di carico o da un documento equivalente.

praticamente impossibile rilasciare certificati di origine su modulo X completati prima che il caffè esca dal paese in cui è stato prodotto, il membro interessato può prendere le disposizioni necessarie affinché i certificati di origine su modulo X siano rilasciati, in tutto o in parte, da un organismo sito nel porto marittimo d'imbarco e affinché le prime copie dei certificati e le relative polizze di carico siano trasmesse all'Organizzazione. Tutti questi accomodamenti sono da mettere a punto di comune accordo tra il direttore esecutivo e il membro interessato.

9. Il contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè e il numero di riferimento del certificato di origine (composto dal codice del paese, dal codice del porto e dal numero d'ordine) vengono indicati, a meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbiano convenuto diversamente, sulla fattura e/o la(le) polizza(e) di carico.

10. Non sono richiesti certificati di origine su modulo X per accompagnare:

a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo diretto a bordo di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto internazionali a carattere commerciale;

b) campioni e partite che non superino un peso massimo di 60 kg netti di caffè verde o dell'equivalente, e cioè:

- i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
- ii) 75 kg di caffè in pergamino;
- iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
- iv) 20 kg di caffè solubile o liquido.

.../...

11. I servizi di certificazione conservano per un periodo di almeno quattro anni i registri di tutti i certificati di origine su modulo X da essi rilasciati. Tali registri sono messi a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.
12. Ogni membro esportatore trasmette al direttore esecutivo tutte le informazioni da quest'ultimo eventualmente richieste circa le esportazioni di caffè accompagnate da certificati di origine su modulo X e soprattutto circa i registri portuali e doganali, i contratti ed altri documenti a carattere commerciale. Il direttore esecutivo può predisporre una procedura per il controllo di dette informazioni.

Norma 7

Importazioni di caffè

1. Fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 2, 10 e 11 della presente norma, ogni importazione di caffè è accompagnata da un certificato valido redatto su modulo O, R, RS o T, o da un'autorizzazione speciale del direttore esecutivo concessa in conformità della norma 14. I membri vietano ogni importazione di caffè che non sia così accompagnata.
2. A condizione che il servizio doganale di un paese membro, basandosi sulle informazioni contenute nell'idoneo certificato valido e su altri documenti, consideri che non siano state violate altre disposizioni del presente regolamento, esso può autorizzare l'importazione di una partita di caffè:

.../...

- a) anche se alcuni sacchi (o tutti i sacchi, nel caso di caffè trasformato in un paese membro importatore e importato da un altro membro importatore) o vari contenitori non portano i contrassegni d'identificazione dell'OIC, o se i contrassegni d'identificazione dell'OIC che figurano sui sacchi o altri contenitori sono illeggibili o incompleti, o se i contrassegni che figurano su alcuni sacchi della partita non corrispondono in ogni parte a quelli che sono indicati nel relativo certificato;
 - b) anche se il peso netto della partita di caffè da importare non è identico a quello che è indicato nel certificato, a condizione che il numero di sacchi sia uguale o inferiore a quello che è indicato nel certificato e che la differenza di peso non sia superiore di oltre l'1% al peso menzionato nel certificato;
 - c) anche se le informazioni contenute nel certificato circa il paese di destinazione sono imprecise o se le informazioni relative al porto o al luogo di destinazione mancano o sono imprecise.
3. Se l'entrata di una partita di caffè è autorizzata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 della presente norma, il servizio doganale del paese membro interessato indica, nella casella prevista per le osservazioni nella parte B del certificato, in qual modo la partita di caffè differisce da quella che è descritta nel certificato. Esso deve in particolare:

- a) nel caso di anomalie del tipo menzionato nella lettera a) del paragrafo 2 della presente norma, indicare, quando siano apposti, i contrasegni quali appaiono sui sacchi o altri contenitori;
 - b) indicare il peso netto della partita se non è identico al peso menzionato nel certificato;
 - c) se le informazioni concernenti il paese, il porto o il luogo di destinazione mancano sul certificato o sono inesatte, aggiungere le informazioni corrette nella casella appropriata della parte A del certificato e apporvi il suo timbro.
4. I certificati validi vengono ritirati dal servizio doganale al momento dell'importazione del caffè cui si riferiscono e vengono completati con l'aggiunta delle informazioni richieste nella sezione sinistra della parte B.
 5. I certificati validi ritirati e completati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma vengono trasmessi all'Organizzazione al più presto, e comunque entro un termine di 30 giorni dalla fine del mese in cui sono stati raccolti, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
 6. A meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbiano convenuto diversamente, un certificato ritirato da un servizio doganale in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma non può essere utilizzato, in tutto o in parte, per ottenere un accredito di marche di transito.

7. I certificati validi trasmessi all'Organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 della presente norma vengono spediti in pacchi solidamente imballati di 100 certificati al massimo.
8. A meno che il direttore esecutivo e il membro interessato non abbiano convenuto diversamente, ogni pacco di certificati validi è accompagnato da una distinta in cui sono indicati i numeri di riferimento dei certificati che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni certificato si riferisce. Ogni pacco di certificati e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.
9. A meno che il direttore esecutivo e il membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevimento di ogni pacco di certificati validi rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.
10. Nessun certificato è richiesto per accompagnare l'importazione di campioni e partite che non superano un peso massimo netto di 60 kg di caffè verde o il suo equivalente, e cioè:
 - i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamino;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 20 kg di caffè solubile o liquido.

Norma 8

Limitazione delle importazioni di caffè provenienti da paesi non membri

1. Ogni membro limita le sue importazioni annue di caffè proveniente da paesi non membri a una quantità che non supera quella che è indicata nell' allegato 7. A meno che il direttore esecutivo e un paese membro importatore non abbiano convenuto diversamente, la procedura da seguire è quella che è esposta nei paragrafi da 2 a 6 della presente norma.
2. Ogni importazione di caffè proveniente da un paese non membro è accompagnata da un certificato valido su modulo T, rilasciato da un servizio di certificazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma.
3. Ogni membro importatore designa uno o più servizi che si assumono la responsabilità di controllare il rilascio dei certificati ai fini indicati nel paragrafo 2 della presente norma e prende disposizioni, che siano accettabili dal direttore esecutivo, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma.
4. Il rilascio delle marche di transito che rendono validi i certificati di transito destinati ad accompagnare le importazioni di caffè proveniente da paesi non membri è soggetto alle disposizioni della norma 16, fatto salvo quanto segue:
 - a) all'inizio di ogni annata caffeearia il direttore esecutivo notifica ai servizi responsabili di ogni paese membro importatore la quantità di marche per il caffè in transito che può essere rilasciata nel corso dell'annata caffeearia per coprire le importazioni di caffè proveniente da paesi non membri in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma;

- b) Il o i servizi responsabili istituiscono le procedure necessarie affinché le marche di transito usate per render validi i certificati di transito destinati a coprire le importazioni di caffè proveniente da paesi non membri siano contabilizzate separatamente dalle marche di transito utilizzate in conformità delle disposizioni della norma 12.
5. I certificati di transito rilasciati per coprire l'importazione di caffè proveniente da paesi non membri sono utilizzati solo a tal fine e non possono servire, in tutto o in parte, per ottenere un accredito di marche di transito.
6. Su ogni certificato di transito rilasciato in conformità delle disposizioni della presente norma, il servizio di certificazione appone:
- a) nella casella 15, la seguente dicitura:
- (nome del paese non membro)
"Caffè proveniente da e
imputato sul contingente dei paesi non membri
(nome del paese membro che ha rilasciato il certificato)
..... ,"
- b) in alto del certificato, in chiare lettere maiuscole, la dicitura
"CAFFÈ' NON MEMBRO".

Norma 9

Riesportazioni di caffè

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 9 della presente norma, ogni riesportazione di caffè è accompagnata da un certificato di riesportazione valido su modulo R, completato e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. L'originale e la prima copia di ogni certificato di riesportazione portano il timbro del servizio doganale del paese che lo ha rilasciato. Detto timbro viene apposto dopo che il servizio doganale ha accertato che la riesportazione avrà luogo.
3. Nel caso di riesportazione a destinazione di un paese membro, l'originale del certificato di riesportazione viene rimesso allo speditore o al suo agente ed accompagna i documenti di spedizione. La prima copia del certificato viene inviata all'Organizzazione dal paese membro che ha rilasciato il certificato, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
4. Se la riesportazione è destinata ad un paese non membro, l'originale del certificato di riesportazione viene ritirato dal servizio doganale e inviato, con la prima copia del certificato, all'Organizzazione dal paese membro che ha rilasciato il certificato, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
5. Le prime copie dei certificati di riesportazione trasmesse all'organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma nonché gli originali e le prime copie trasmesse a norma del paragrafo 4 vengono spedite in pacchi solidamente imballati di 100 copie al massimo.
6. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, ogni pacco di certificati è accompagnato da una distinta in cui sono indicati i numeri di riferimento dei certificati che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni certificato si riferisce. Ogni pacco di certificati e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.

7. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevimento di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.
8. Nessun servizio di certificazione di un membro esportatore può rilasciare alcun certificato di riesportazione se non ha prima provato al direttore esecutivo, per ogni singolo caso, che il caffè in questione è stato effettivamente importato nel suo territorio. La prova dell'avvenuta importazione consiste nel fornire al direttore esecutivo - debitamente compilato in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della norma 7 - l'originale del certificato in base al quale il caffè è stato importato.
9. Non sono richiesti certificati di riesportazione per accompagnare:
 - a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo diretto a bordo di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto internazionali a carattere commerciale,
 - b) campioni e partite che non superino un peso massimo netto di 60 kg di caffè verde o del suo equivalente, e cioè:
 - i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamino;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 20 kg di caffè solubile o liquido;

10. I servizi di certificazione conservano per almeno quattro anni i registri in cui sono iscritti tutti i certificati di riesportazione che essi hanno rilasciato e, possibilmente, i numeri di riferimento dei certificati che all'atto dell'importazione accompagnavano il caffè esportato. Detti registri sono a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

Norma 10

Caffè posto sotto controllo doganale

1. A meno che il direttore esecutivo e un paese membro non abbiano convenuto diversamente, un certificato valido su modulo O, R, RS o T viene ritirato dal servizio doganale al momento in cui una partita di caffè non destinata all'importazione immediata viene posta sotto il suo controllo. I certificati validi ritirati dal servizio doganale vengono completati con l'aggiunta delle informazioni richieste nella sezione sinistra della parte B.
2. A condizione che il servizio doganale di un paese membro, basandosi sulle informazioni fornite nell'idoneo certificato valido e in altri documenti, consideri che non sono state violate altre disposizioni del presente regolamento, esso può consentire che una partita di caffè venga posta sotto controllo doganale:
 - a) anche se alcuni dei sacchi (o tutti i sacchi, nel caso del caffè trasformato in un paese membro importatore e proveniente da un altro paese membro importatore) o diversi contenitori non portano i contrassegni di identificazione dell'OIC o se i contrassegni di

identificazione dell'OIC che figurano sui sacchi o altri contenitori sono illeggibili o incompleti, o se i contrassegni che figurano su qualche sacco della partita non corrispondono integralmente a quelli che sono indicati nel relativo certificato;

- b) anche se il peso netto della partita di caffè da porre sotto controllo doganale non è identico a quello che è indicato nel certificato, a condizione che il numero di sacchi sia uguale o inferiore a quello che è indicato nel certificato e che la differenza di peso non sia superiore di oltre l'1% al peso menzionato nel certificato;
- c) anche se le informazioni contenute nel certificato circa il paese di destinazione sono imprecise o se le informazioni relative al porto o al luogo di destinazione mancano o sono imprecise.

3. Se una partita di caffè è ammessa ad essere posta sotto controllo doganale in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 della presente norma, il servizio doganale del paese membro interessato indica, nella casella prevista per le osservazioni nella parte B del certificato, in qual modo la partita di caffè differisce da quella che è descritta nel certificato. Esso deve in particolare:

- a) nel caso di anomalie del tipo menzionato nella lettera a), paragrafo 2, della presente norma, indicare, per quanto possibile, i contrassegni quali appaiono sui sacchi o altri contenitori;
- b) indicare il peso netto della partita se non è identico a quello indicato nel certificato;
- c) se le informazioni che contiene il certificato circa il paese di destinazione non sono precise o se le informazioni circa il porto o il luogo di destinazione mancano o sono imprecise, aggiungere le informazioni corrette nella casella appropriata della parte A del certificato e apporre il suo timbro.

4. I certificati validi ritirati e completati in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, vengono trasmessi all'Organizzazione, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla fine del mese in cui sono stati raccolti, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
5. Un certificato ritirato dal servizio doganale in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non può essere utilizzato, in tutto o in parte, per ottenere un accredito di marche di transito.
6. I certificati validi trasmessi all'Organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma vengono spediti in pacchi solidamente imballati di 100 certificati al massimo.
7. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, ogni pacco di certificati validi è accompagnato da una distinta in cui sono indicati i numeri di riferimento dei certificati che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni certificato si riferisce. Ogni pacco di certificato e la distinta che lo accompagna portano un numero di ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.
8. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore accusa ricevimento di ogni pacco di certificati validi, rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.

9. Nessun certificato viene ritirato ai sensi del paragrafo 1 della presente norma per porre sotto controllo doganale campioni e partite che non superino il peso massimo netto di 60 kg di caffè verde o del suo equivalente, e cioè:

- i) 120 kg di bacche di caffè essiccate;
- ii) 75 kg di caffè in pergamino;
- iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
- iv) 20 kg di caffè solubile o liquido.

Norma 11

Rispedizione di caffè posto sotto controllo doganale

1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 8 della presente norma, ogni rispedizione di caffè posto sotto controllo doganale in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della norma 10 è accompagnata da un certificato di rispedizione valido su modulo RS, completato e rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. L'originale e la prima copia di ogni certificato di rispedizione portano il timbro del servizio doganale del paese che lo ha rilasciato. Detto timbro viene applicato dopo che il servizio doganale ha accertato che la rispedizione avrà luogo.
3. Quando il caffè viene rispedito a destinazione dei paesi membri, l'originale del certificato di rispedizione viene rimesso allo speditore o al suo agente ed accompagna i documenti di spedizione. La prima copia del certificato viene inviata all'Organizzazione ed al paese membro che ha rilasciato il certificato al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di rispedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri.

4. Se la rispedizione è destinata a un paese non membro, l'originale del certificato di rispedizione viene ritirato dal servizio doganale e inviato all'Organizzazione insieme alla prima copia del certificato, a cura del paese membro che ha rilasciato il certificato, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di rispedizione, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
5. Le prime copie dei certificati di rispedizione trasmesse all'organizzazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma nonché gli originali e le prime copie trasmesse ai sensi del paragrafo 4 vengono spediti in pacchi solidamente imballate di 100 copie al massimo.
6. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, ogni pacco di certificati è accompagnato da una distinta in cui sono indicati i numeri di riferimento dei certificati che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni certificato si riferisce. Ogni pacco di certificati e la distinta che lo accompagna comportano un numero d'ordine. La copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione con plico a parte.
7. A meno che il direttore esecutivo e il membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevimento di ogni pacco di documenti rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.

.../...

8. Non sono richiesti certificati di rispedizione per:

- a) piccoli quantitativi di caffè destinati al consumo diretto a bordo di navi, aeromobili ed altri mezzi di trasporto internazionali a carattere commerciale;
- b) campioni e partite che non superino un peso netto massimo di 60 kg di caffè verde o del suo equivalente, e cioè:
 - i) 120 kg di baccche di caffè essiccate;
 - ii) 75 kg di caffè in pergamino;
 - iii) 50,4 kg di caffè torrefatto;
 - iv) 20 kg di caffè solubile o liquido.

9. I servizi di certificazione conservano per almeno quattro anni i registri in cui sono iscritti tutti i certificati di rispedizione da essi rilasciati nonché i numeri di riferimento dei certificati ritirati all'atto in cui il caffè rispedito è stato posto sotto controllo doganale. Detti registri sono a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

Norma 12

Caffè in transito

Caffè che si trova nel territorio di un paese membro

1. Se il caffè che si trova nel territorio di un paese membro senza essere stato importato è accompagnato da un certificato valido redatto su modulo O, R, RS o T, il detentore del certificato, consegnando il certificato a un servizio di certificazione, può chiedere in cambio il rilascio di certificati di transito su modulo T, o far accreditare il peso netto del caffè verde (o l'equivalente in caffè verde del caffè accompagnato dal certificato consegnato) sul conto delle marche di transito aperto a suo nome,

a condizione che i certificati su modulo T già rilasciati per coprire l'importazione di caffè proveniente da paesi non membri non vengano utilizzati, in tutto o in parte, per ottenere un accredito di marche di transito. I certificati validi rimessi in conformità di questa disposizione o in forza del paragrafo 11 della presente norma, vengono completati con l'aggiunta delle informazioni richieste nella sezione destra della parte B e trasmessi al direttore esecutivo a cura del paese membro interessato, al più presto e comunque entro il termine di 30 giorni dalla fine del mese in cui sono stati raccolti.

2. I certificati di transito su modulo T rilasciati in conformità delle disposizioni della presente norma sono resi validi attraverso le marche di transito apposte in conformità delle disposizioni della norma 16.
3. Quando il titolare di un conto di marche di transito ha bisogno di un certificato di transito, ne chiede il rilascio al servizio di certificazione che tiene il suo conto e comunica allo stesso servizio il numero di riferimento del certificato che è stato restituito e in base al quale è stato richiesto il nuovo certificato. Il servizio di certificazione, dopo aver accertato che successivamente alla restituzione del certificato l'interessato continua ad avere un credito sufficiente per permettere il rilascio di un nuovo certificato, rilascia quest'ultimo e lo rende valido apponendovi le marche di transito imputate sul conto del richiedente.
4. Un servizio di certificazione può rilasciare certificati di transito in conformità delle disposizioni della presente norma in ordine alla quantità di caffè e alle destinazioni chieste dal richiedente, a condizione che:

- a) siano stati restituiti dei certificati validi sul modulo O, R, RS o T;
 - b) la quantità complessiva del caffè accompagnato dai certificati rilasciati non superi la quantità accompagnata dal certificato restituito;
 - c) il servizio di certificazione si sia assicurato che il caffè si trovi nel luogo indicato e che si tratti effettivamente del caffè descritto nel certificato rimesso al momento in cui è stato consegnato.
5. Quando il caffè viene spedito a destinazione di paesi membri, l'originale di ogni certificato di transito rilasciato in conformità delle disposizioni della presente norma viene rimesso allo speditore o al suo agente ed accompagna i documenti di spedizione. La prima copia del certificato viene inviata all'Organizzazione dal paese membro che ha rilasciato il certificato, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di emissione, con i mezzi più rapidi e più sicuri. Se possibile, le copie saranno fissate all'originale dei certificati cui si riferiscono.
 6. Nel caso di spedizione verso un paese non membro, l'originale del certificato di transito nonché la prima copia del certificato vengono inviati dal paese membro che ha rilasciato il certificato all'Organizzazione, al più presto e comunque entro un termine di 30 giorni dalla data di emissione, con i mezzi più rapidi e più sicuri.
 7. Le prime copie e, nel caso di spedizioni verso paesi non membri, gli originali dei certificati di transito nonché gli originali dei certificati cui essi si riferiscono, da trasmettere all'Organizzazione in conformità delle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 della presente norma, vengono spediti in pacchi solidamente imballati di 50 serie di documenti al massimo (1).

.../...

(1) Una serie di documenti è composta dalla prima copia e, nel caso di spedizione verso un paese non membro, dall'originale di un certificato di transito e dall'originale del certificato cui esso si riferisce.

8. A meno che il direttore esecutivo e il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, ogni pacco di certificati è accompagnato da una distinta in cui sono indicati i numeri di riferimento dei certificati che esso contiene nonché la quantità netta di caffè cui ogni certificato si riferisce. Ogni pacco e la distinta che lo accompagna portano un numero d'ordine. Una copia della distinta viene contemporaneamente trasmessa all'organizzazione con plico a parte.
9. A meno che il direttore esecutivo ed il paese membro interessato non abbiano convenuto diversamente, il direttore esecutivo accusa ricevimento di ogni pacco di certificati rinviando la distinta dopo avervi apposto il suo timbro.
10. I servizi di certificazione conservano per un periodo di almeno 4 anni i registri di tutti i certificati di transito da essi rilasciati, indicando su quale base sono stati rilasciati. Detti registri sono a disposizione del direttore esecutivo, dietro sua richiesta.

Caffè in viaggio

11. Se il detentore di un certificato valido su modulo O, R, RS, o T per una partita di caffè in viaggio desidera frazionare la partita, egli può, rimettendo il certificato e tutti i documenti necessari ai fini di cui alla lettera c) del paragrafo 4 della presente norma, a un servizio di certificazione del suo paese, richiedere in cambio il rilascio di certificati di transito su modulo T. Questi certificati vengono rilasciati in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 10 della presente norma.

Norma 13

Cambiamento di destinazione da un paese membro
a un paese non membro

Se la destinazione del caffè accompagnato da un certificato valido su modulo O, R, RS o T viene mutata per passare da un paese membro a un paese non membro, il detentore rimette il certificato a un servizio di certificazione, che lo ritira senza sostituirlo e lo trasmette immediatamente al direttore esecutivo con la menzione: "ritirato, destinazione mutata per un paese non membro". Quando sia possibile, il servizio di certificazione precisa il nome del paese non membro cui è stata destinata la partita di caffè.

Norma 14

Perdita di certificati validi

1. I servizi di certificazione, i servizi doganali e i singoli privati che vengano in possesso di certificati prendono tutte le disposizioni che ragionevolmente sono in grado di prendere per garantire la sicurezza dei certificati medesimi.
2. Se un certificato valido su modulo O, R, RS o T viene smarrito prima di essere stato rimesso a un servizio di certificazione o prima di essere stato ritirato da un servizio doganale in conformità delle disposizioni del presente regolamento, il destinatario del caffè coperto dal certificato smarrito informa della perdita il servizio di certificazione del suo paese, fornendogli il maggior numero possibile d'indicazioni tra quelle elencate qui appresso:
 - a) numero di riferimento, data di rilascio del certificato;
 - b) forma e peso netto del caffè cui il certificato si riferisce;
 - c) contrassegno d'identificazione dell'OIC e altri contrassegni apposti sui sacchi o altri contenitori;

- d) nome della nave o altro mezzo di trasporto con cui il caffè è stato spedito o è giunto nel luogo in cui giace;
- e) destinazione del caffè;
- f) nome e indirizzo dell'importatore (indicando se possibile il suo numero di telex e/o di telefono);
- g) conferma scritta del servizio che ha emesso il certificato da cui risulti che esso è stato rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
- h) in caso di perdita di un certificato di origine su modulo O o di un certificato di transito, conferma scritta della banca incaricata della transazione da cui risulti che sul certificato sono state apposte, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, le marche di esportazione o le marche di transito, secondo i casi;
- i) quando il caffè giace in un deposito doganale, dichiarazione scritta del gestore del deposito contenente una descrizione della partita di caffè e la conferma del periodo di giacenza;
- j) esposto scritto sulle circostanze dello smarrimento del certificato e sulle misure prese per ritrovarlo.

3. Il servizio di certificazione trasmette le informazioni al direttore esecutivo. In base alle informazioni così ottenute, quest'ultimo può decidere di chiedere alle autorità competenti del paese in cui il caffè deve essere importato di autorizzare, in via eccezionale, l'entrata del caffè senza la presentazione del certificato perduto, che contemporaneamente verrà dichiarato invalido.

4. Il direttore esecutivo informa i paesi membri in merito a tutti i certificati dichiarati invalidi in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma.
5. Se un certificato dichiarato invalido in base alle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma viene ritrovato, il nuovo detentore lo rimette immediatamente a un servizio di certificazione il quale lo trasmette al direttore esecutivo con una lettera esplicativa.
6. Il direttore esecutivo effettua periodiche verifiche per accertarsi che i certificati già dichiarati smarriti e passati attraverso le procedure di cui sopra non siano stati in seguito utilizzati per importare altre partite di caffè.

Norma 15

Marche per l'esportazione di caffè

Rilascio delle marche

1. Senza pregiudizio del versamento dei diritti che possono essere imposti a norma degli articoli 47, 50 e 55 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976, le marche di esportazione vengono fornite a ogni membro produttore (e agli Stati Uniti d'America per le Hawaii) ad intervalli trimestrali in modo che siano a disposizione dei servizi interessati almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni trimestre.
2. Dopo aver consultato il paese membro interessato, il direttore esecutivo designa in ogni paese membro produttore o gruppo membro una banca o un'istituzione finanziaria (qui di seguito denominata "agente") indipendente dal servizio di certificazione e dall'autorità competente in materia di caffè,

che viene incaricata di svolgere le funzioni di agente dell'Organizzazione internazionale del caffè per quanto concerne le marche di esportazione assegnate al membro in questione. L'agente deve essere accettabile sia per il direttore esecutivo che per il membro interessato. In qualsiasi momento il direttore esecutivo può dichiarare, con una decisione motivata, che un agente non è più gradito e designare un nuovo agente.

3. Il direttore esecutivo deposita presso l'agente, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun semestre, una quantità di marche di esportazione corrispondente alla quantità complessiva di caffè che il membro avrà il diritto di esportare sotto contingente durante il semestre successivo, più una riserva supplementare, che verrà stabilita dal direttore esecutivo e destinata a far fronte agli eventuali aumenti delle quantità da esportare sotto contingente e ad altri imprevisti. Tutti i costi relativi alla prestazione di questo servizio da parte dell'agente sono a carico del membro interessato.
4. L'agente può fornire marche di esportazione al servizio di certificazione del paese membro produttore solo dietro istruzioni del direttore esecutivo, il quale stabilisce la quantità complessiva di marche di esportazione che verrà fornita per ogni trimestre.
5. Ove non sia stato designato un agente in conformità del paragrafo 2 della presente norma, il direttore esecutivo rilascia a intervalli trimestrali le marche di esportazione corrispondenti alle quantità complessive di caffè che il membro interessato ha il diritto di esportare sotto contingente ogni trimestre. Tali inoltri trimestrali di marche di esportazione sono indirizzati al servizio di certificazione del paese membro interessato o a qualsiasi altra autorità competente che quest'ultimo potrà a tal fine designare.

6. Le marche di esportazione non sono trasferibili e portano impresso il numero di codice del paese o del gruppo membro (OAMCAF) (cfr. allegato 6) nonché un aumento di codice che indica l'annata caffeearia durante la quale devono essere utilizzate per essere valide.
7. Le marche di esportazione hanno valori facciali di 25, 100, 150, 500, 1.000, 3.000, 10.000, 30.000, 100.000 e 300.000 kg. Ogni valore facciale ha un colore diverso. Il direttore esecutivo potrà aggiungere i valori facciali che in base all'esperienza risultassero necessari e sopprimere quelli che non fossero più utili.
8. Ogni membro produttore comunica al direttore esecutivo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'annata caffeearia, ogni cambiamento nella percentuale dei singoli valori facciali di cui avrà bisogno per esportare le quantità complessive autorizzate nel corso della successiva annata caffeearia. In difetto di tale comunicazione, il direttore esecutivo annota, per l'invio delle marche di esportazione e per la successiva annata caffeearia, le percentuali applicate nell'annata precedente.
9. I membri possono ottenere, presentando apposita domanda all'agente o al direttore esecutivo, marche di esportazione aventi un valore facciale inferiore o superiore, in cambio di marche di un valore complessivo equivalente restituite nel corso di un'annata caffeearia, a condizione che le marche restituite portino lo stesso numero di codice del paese di quelle che le dovranno sostituire.

Adeguamento delle quantità da esportare sotto contingente

10. Se nel corso di un trimestre interviene un adeguamento che comporti un aumento delle quantità da esportare sotto contingente, il direttore esecutivo autorizza immediatamente l'agente a liberare una quantità supplementare di marche di esportazione corrispondente al volume di detto

umento. Qualora non sia stato designato un agente, la quantità appropriata viene inviata immediatamente all'autorità competente menzionata nel paragrafo 5 della presente norma.

11. Se nel corso di un trimestre per il quale siano già state fornite le marche di esportazione interviene un adeguamento che comporti una riduzione delle quantità da esportare sotto contingente, ogni membro esportatore interessato restituisce all'agente, quando sia stato designato, o al direttore esecutivo, in caso contrario, la quantità di marche di esportazione corrispondente all'importo di cui sono state ridotte le quantità da esportare sotto contingente. Qualora la restituzione dell'intera quantità di marche non sia possibile in quanto durante il trimestre di cui trattasi sono in corso di esecuzione dei contratti "bona fide", il membro interessato ne informa il direttore esecutivo che prende le disposizioni necessarie per trattenerne la quantità corrispondente sulle marche che verranno rilasciate nel trimestre successivo.

Pagamento dei diritti

12. Quando a un membro vengono rimesse delle marche di esportazione, il direttore esecutivo comunica subito dopo al medesimo l'ammontare dei diritti dovuti a ragione di queste stesse marche.
13. Il membro interessato versa al direttore esecutivo l'intero ammontare di tali diritti, in dollari USA, dopo aver ricevuto la comunicazione del direttore esecutivo circa l'importo dovuto.
14. Se un membro non paga l'intera somma dovuta, il direttore esecutivo trattiene sulle marche che gli vengono rimesse per il trimestre successivo una quantità corrispondente all'ammontare dei diritti rimasti insoluti.

Marche trattenute dal direttore esecutivo

15. Ogniqualvolta il direttore esecutivo prende disposizioni per fornire marche di esportazione per un determinato trimestre, terrà conto non solo di ogni eventuale adeguamento delle quantità esportabili sotto contingente da ogni membro, ma opererà anche le necessarie riduzioni in ordine ad:
- a) ogni insufficiente apposizione di marche su certificati di origine allorché non siano state recuperate le marche appropriate;
 - b) ogni sanzione o riduzione applicata in conformità delle disposizioni dell'articolo 42 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976;
 - c) ogni diritto arretrato ancora dovuto per marche di esportazione già fornite ad un paese membro.
16. Il direttore esecutivo può trattenere un decimo delle marche di esportazione da rilasciare a un paese membro per il trimestre successivo, quando lo stesso membro non abbia soddisfatto tutte le condizioni qui di seguito menzionate:
- a) trasmettere:
 - i) le prime copie e gli originali dei certificati di origine su modulo O e le copie delle relative polizze di carico entro i termini prescritti dal paragrafo 6 della norma 5;
 - ii) le prime copie e gli originali dei certificati di origine sul modulo X e le copie delle relative polizze di carico, entro i termini prescritti dal paragrafo 4 della norma 6;

- b) comunicare al direttore esecutivo, entro il giorno 15 di ogni mese, il valore complessivo, in kg, delle marche di esportazione utilizzate nel corso del mese precedente in conformità delle disposizioni del paragrafo 19 della presente norma;
- c) adempiere gli obblighi contrattati a norma del paragrafo 2 dell'articolo 53 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976.

17. Il direttore esecutivo informa il comitato esecutivo di ogni ritenuta di marche effettuata in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 14 e 16 della presente norma. Le marche così trattenute verranno liberate non appena il membro in questione avrà soddisfatto tutte le condizioni in sospenso e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'annata caffeearia. Qualora un membro non abbia soddisfatto tutte queste condizioni entro la fine dell'annata caffeearia, il direttore esecutivo trattiene le marche corrispondenti sulla prima assegnazione trimestrale da effettuarsi nell'anno successivo a favore del paese membro interessato.

Rapporti e estratti conto del membro produttore

- 18. Ogni membro produttore che riceva una determinata quantità di marche di esportazione si assume la responsabilità di vegliare alla sicurezza delle marche.
- 19. Ogni membro che riceva delle marche di esportazione comunica al direttore esecutivo entro il 15 di ogni mese il valore complessivo, in kg, delle marche di esportazione utilizzate nel corso del mese precedente.
- 20. Finita l'annata caffeearia e non oltre il 30 ottobre, ogni membro produttore trasmette all'agente, quando sia stato designato, o al direttore esecutivo in caso contrario, un rapporto definitivo (redatto in una forma da

convenirsi) in cui viene indicato il valore complessivo, in kg, delle marche di esportazione ricevute e utilizzate nel corso della precedente annata caffeearia e contemporaneamente al rapporto restituisce l'intero residuo di marche di esportazione che fossero rimaste inutilizzate.

Estratti conto delle banche o delle istituzioni finanziarie che si occupano delle marche di esportazione

21. Ogni agente, che abbia ricevuto delle marche di esportazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma, redige trimestralmente e annualmente un estratto conto relativo a tutte le marche di esportazione ricevute e rilasciate secondo le istruzioni del direttore esecutivo e rimette, con l'estratto conto annuale, ogni eventuale residuo di marche inutilizzate. Detti estratti conto vengono inviati al direttore esecutivo entro 45 giorni dalla fine del trimestre o dell'annata caffeearia cui si riferiscono.
22. Se gli estratti conto definitivi di marche inutilizzate non sono pervenuti entro il termine di 45 giorni dalla fine dell'annata caffeearia cui si riferiscono, il direttore esecutivo chiede all'agente interessato di esporre le ragioni del ritardo. Se, allo scadere di un termine di 21 giorni a decorrere dalla data di tale richiesta, l'agente non ha fornito spiegazioni soddisfacenti, il direttore esecutivo sottopone la questione al comitato esecutivo.

Rapporti ed estratti conto relativi alla riscossione dei diritti

23. Non appena ha ricevuto i rapporti definitivi di cui ai paragrafi 20 e 21 della presente norma, il direttore esecutivo redige e trasmette ad ogni membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, una nota da cui risulta l'ammontare complessivo dei diritti corrisposti e dei diritti rimasti insoluti durante la precedente annata caffeearia.

24. Se l'importo complessivo versato da un membro è superiore all'ammontare dovuto, il direttore esecutivo rimborsa la differenza.

Utilizzazione delle marche di esportazione

25. Ogni certificato di origine su modulo O rilasciato per accompagnare caffè esportato in un paese membro deve portare, solidamente apposte (nel retro), marche di esportazione per un valore facciale complessivo corrispondente al peso netto del caffè verde, o all'equivalente in caffè verde del caffè descritto nel certificato, restando inteso tuttavia che non occorre coprire ogni eccedenza che superi l'ultimo multiplo completo di 25 kg, anche se detta eccedenza (di 24 kg o meno) viene conteggiata come facente parte del contingente di esportazione (ad esempio, per una partita di 399 kg dovranno apporsi marche di esportazione per un valore di 375 kg, mentre per una partita di 400 kg verranno apposte marche per un valore di 400 kg). In nessun caso le marche di esportazione verranno apposte su fogli di carta attaccati ai certificati di origine. Per il resto, i certificati di origine su modulo O vengono completati e rilasciati in conformità delle direttive di cui all'allegato 1-B e alla norma 5.
26. Nel caso di certificati di origine su modulo O destinati a coprire spedizioni di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, il peso netto equivalente in caffè verde viene indicato nella casella 15. Per calcolare l'equivalente in caffè verde, si applicano i seguenti coefficienti di conversione:

bacche di caffè essiccate:	moltiplicare il peso netto delle bacche di caffè essiccate per 0,50.
caffè in pergamino:	moltiplicare il peso netto del caffè in pergamino per 0,80;
caffè torrefatto:	moltiplicare il peso netto del caffè torrefatto per 1,19;

caffè liquido:	moltiplicare il peso netto dei solidi di caffè disidratati contenuti nel caffè liquido per 3,00;
caffè solubile:	moltiplicare il peso netto del caffè solubile per 3,00;
caffè decaffeinato:	moltiplicare il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile per 1,00, 1,19 o 3,00 rispettivamente.

27. Prima dell'esportazione di una partita, le marche di esportazione apposte sul certificato di origine su modulo O vengono annullate dal servizio di certificazione o dalle autorità doganali, secondo quanto risulta più pratico, in modo che le marche non possano essere riutilizzate, ma possano essere comunque decifrate senza difficoltà.
28. Le marche di esportazione sono valide per l'utilizzazione solo nel corso dell'annata caffeearia cui si riferiscono secondo il numero di codice dell'annata su di esse impresso (ad esempio, la prima annata caffeearia durante la quale sono in vigore i contingenti verrà indicata con il codice "1"). Ai fini del presente regolamento, l'annata di spedizione sarà determinata dalla data dell'ultimo timbro apposto dalla dogana del paese membro produttore sul certificato di origine o dalla data di emissione della polizza di carico o altro documento equivalente, scegliendo fra le due date quella che risulta più prossima e a condizione tuttavia che essa non sia posteriore al 5 ottobre.

Sostituzione delle marche di esportazione

29. Se un certificato di origine sul modulo O viene danneggiato o annullato dopo che su di esso sono state apposte le marche di esportazione, il servizio di certificazione interessato può ottenere che l'agente sostituisca le marche, previa presentazione del certificato su cui le medesime sono state apposte.

L'agente ritira il certificato e lo trasmette al più presto al direttore esecutivo. Qualora non sia stato designato un agente, il servizio attestazione può ottenere la sostituzione trasmettendo il certificato direttamente al direttore esecutivo. Le marche danneggiate possono essere sostituite procedendo nello stesso modo.

30. La perdita di marche di esportazione deve essere segnalata immediatamente al direttore esecutivo, il quale può autorizzare la sostituzione delle medesime, dopo aver svolto le indagini che ritiene necessarie.
31. Qualora su un certificato di origine su modulo O venissero apposte inavvertitamente marche di esportazione per un valore che superi ampiamente il peso netto del caffè verde, o dell'equivalente in caffè verde del caffè descritto nel certificato, e ove tale errore venisse scoperto o quando non è più possibile trattenere il documento in questione, il membro produttore interessato potrebbe inoltrare una domanda corredata di tutte le informazioni utili al direttore esecutivo, il quale potrà in seguito sostituire le marche apposte in eccesso, dopo aver svolto le indagini che riterrà necessarie.
32. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, il rimborso di diritti (già corrisposti) in seguito alla perdita di marche di esportazione verrà effettuato alla fine dell'annata caffeearia, non appena sarà redatta la nota di cui al paragrafo 23.

Verifica e pubblicazione dei conti

33. Dopo la chiusura di ogni annata caffeearia, il direttore esecutivo predisporrà al più presto un estratto dei conti delle marche di esportazione. L'estratto verrà verificato da un esperto ufficiale. I conti e il rapporto del verificatore verranno sottoposti al comitato esecutivo per l'approvazione e la pubblicazione.

Norma 16

Marche per il caffè in transito

Rilascio delle marche

1. Le marche per il caffè in transito vengono fornite ad ogni membro importatore che si assume la responsabilità di vegliare alla loro sicurezza.
2. Dopo aver consultato il membro interessato, il direttore esecutivo designa in ogni paese membro importatore un agente incaricato di ricevere le marche di transito assegnate al membro in questione e di gestire il sistema delle marche di transito in nome dell'organizzazione internazionale del caffè. L'agente dovrà essere accettabile, sia per il direttore esecutivo, che per il paese membro interessato. In qualsiasi momento, il direttore esecutivo può dichiarare, con una decisione motivata, che un agente non è più per lui accettabile e designare un altro agente per sostituirlo.
3. Almeno 21 giorni prima dell'inizio di ogni annata caffeearia, il direttore esecutivo deposita presso l'agente preposto alla gestione del sistema delle marche di transito una quantità di marche di transito che sia pari al previsto fabbisogno annuale del membro interessato, più una riserva supplementare stabilita dal direttore esecutivo e destinata a far fronte agli imprevisti.
4. L'agente può anticipare al servizio di certificazione un quantitativo iniziale di marche di transito che non potrà essere superiore al quarto del fabbisogno annuo preventivato di cui al paragrafo 3 della presente norma.
5. Le marche di transito non sono trasferibili e portano il numero di codice del paese (cfr. allegato 6). Esse portano inoltre, sovrainpressa, la lettera "T". Le marche di transito da utilizzare in applicazione delle disposizioni della norma 8 del presente regolamento porteranno sovrainpresse le lettere "NT".

6. Le marche per il caffè in transito hanno valori facciali di 5, 25, 100, 150, 500, 1.000, 3.000, 10.000 e 30.000 kg. Ogni valore facciale ha un diverso colore. Il direttore esecutivo potrà aggiungere i valori facciali che in base all'esperienza risultassero necessari e sopprimere quelli che non fossero più utili.

Utilizzazione delle marche di transito

7. Ogni certificato di transito porta solidamente apposte (sul retro) marche di transito per un valore facciale complessivo corrispondente al peso netto del caffè verde, o all'equivalente in caffè verde del caffè descritto nel certificato, restando tuttavia inteso che non occorre coprire ogni eccedenza che superi l'ultimo multiplo completo di 5 kg, anche se tale eccedenza (di 4 kg o meno) deve essere imputata sul conto delle marche di transito del detentore del certificato. Ad ogni altro effetto, i certificati di transito vengono compilati e rilasciati in conformità delle direttive generali di cui alla norma 12 e all'allegato 5-B.
8. Nel caso di un certificato di transito che accompagni una spedizione di caffè sotto una forma diversa dal caffè verde, il peso netto dell'equivalente in caffè verde viene indicato nella casella 15. Per ottenere l'equivalente in caffè verde, si applicano i fattori di conversione indicati nel paragrafo 26 della norma 15.
9. Le marche di transito apposte su un certificato di transito vengono annullate dal servizio di certificazione in modo che le marche non possano essere riutilizzate, ma che sia possibile decifrarle senza difficoltà.

Sostituzione delle marche di transito

10. Gli agenti incaricati della gestione del sistema delle marche di transito possono chiedere al direttore esecutivo, ad intervalli da determinare, la sostituzione delle marche. Il direttore esecutivo autorizza la sostituzione delle marche solo previo ricevimento dei certificati validi su modulo O, R, RS o T, raccolti e accreditati sui conti delle marche di transito.

Procedure applicate in materia di contabilità dagli agenti incaricati della gestione del sistema delle marche di transito

11. Ogni agente che abbia ricevuto delle marche di transito in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma, presenta trimestralmente e annualmente un resoconto relativo a tutte le marche di transito ricevute e distribuite con l'autorizzazione del direttore esecutivo. Questi estratti contabili, che verranno redatti in una forma da convenirsi, vengono trasmessi al direttore esecutivo entro 30 giorni dalla fine del trimestre o dell'annata caffearia cui si riferiscono.
12. Fatto salve le pattuizioni intervenute fra i singoli agenti e il direttore esecutivo, viene effettuata ogni anno una verifica dei conti. Il rapporto del verificatore viene sottoposto al direttore esecutivo.

Sostituzione delle marche

13. A richiesta di un servizio di certificazione, un agente che abbia ricevuto delle marche di transito in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della presente norma può:
 - a) cambiare le marche di transito con marche che abbiano un valore facciale inferiore o superiore ma aventi il medesimo valore complessivo, a condizione che le marche restituite portino lo stesso numero di codice del paese di quelle che le sostituiranno;

- b) sostituire per il loro intero valore le marche apposte su certificati di transito danneggiati o su certificati che per altre ragioni fossero stati restituiti prima di essere utilizzati. Tali certificati verranno trasmessi al direttore esecutivo e si terrà conto delle marche su di essi apposte negli estratti contabili trimestrali e annuali di cui al paragrafo 11 della presente norma.

Verifica e pubblicazione dei conti

14. Dopo la chiusura di ogni annata caffearia, il direttore esecutivo predisporrà al più presto un estratto dei conti delle marche di transito che verrà verificato da un esperto ufficiale. I conti e il rapporto del verificatore verranno sottoposti al comitato esecutivo per l'approvazione e la pubblicazione.

Norma 17

Entrata in vigore e sospensione

In mancanza di qualsiasi altra disposizione e salvo diversa decisione del consiglio internazionale del caffè, mediante risoluzione, il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui vengono introdotti i contingenti o cessa di essere applicato il giorno in cui essi vengono sospesi.

Norma 18

Disposizioni transitorie

1. Per tutto il caffè importato nel giorno in cui il presente regolamento entra in vigore o dopo tale data, incombe all'importatore la responsabilità di provare al servizio doganale del paese importatore la data in cui il caffè è stato esportato, rimettendogli l'idonea documentazione.

Caffè esportato il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento o dopo tale data

2. Per le importazioni di caffè proveniente da membri produttori ed esportato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o dopo tale data, il servizio doganale esige un certificato valido sul modulo O, R, RS o T.
3. Le importazioni di caffè proveniente da paesi non membri sono soggette alle disposizioni della norma 8 del presente regolamento.

Caffè esportato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento

4. Alle importazioni di caffè, in ordine alle quali i servizi doganali hanno accertato che il caffè è stato esportato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) caffè importato fino a 30 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento

I servizi doganali esigono che venga ad essi trasmesso l'originale del certificato di origine su modulo O, rilasciato in conformità delle disposizioni della norma 9 del regolamento di cui al documento EB-1443/76 rev. 3 e sue aggiunte (1) o, quando non sia disponibile un certificato, esigono che venga trasmessa una scheda di importazione su modulo I, compilata in conformità delle disposizioni della stessa norma;

.../...

(1) Regolamento dell'organizzazione internazionale del caffè relativo all'applicazione di un sistema di certificati di origine, quando i contingenti non sono in vigore.

b) caffè importato da 30 a 60 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento

I servizi doganali esigono la rimessa dell'originale del certificato di origine rilasciato in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento succitato o, se un certificato non è disponibile o a meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente, di un certificato di transito rilasciato in sostituzione di detto certificato in conformità delle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 del presente regolamento;

c) caffè importato oltre 60 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento

A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente, al massimo 60 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, i commercianti destinatari del caffè non ancora importato, chiedono ad un servizio di certificazione il rilascio di un certificato di transito destinato a coprire l'importazione del caffè.

5. La procedura da seguire per il rilascio dei certificati di transito nelle circostanze esposte nelle lettere b) e c) del paragrafo 4 della presente norma, viene precisata qui di seguito. Il commerciante destinatario del caffè fornisce al servizio di certificazione le seguenti informazioni concernenti ogni singola partita di caffè:

- a) numero di riferimento e data del rilascio del relativo certificato di origine (se noti) (1);

.../...

(1) Non applicabile nel caso di caffè proveniente da paesi non membri o di caffè riesportato da un paese membro importatore a destinazione di un altro membro importatore.

- b) forma in cui si presenta il caffè e suo peso netto;
 - c) contrassegno d'identificazione dell'OIC e altri contrassegni apposti sui sacchi o altri contenitori (1);
 - d) nome della nave o altro mezzo di trasporto in cui il caffè è stato inoltrato o è giunto nel luogo in cui ora giace (se noto);
 - e) nel caso di caffè giacente in un deposito doganale, dichiarazione scritta del gestore del deposito che consenta d'identificare il caffè e confermi il periodo di giacenza.
6. Il servizio di certificazione trasmette al direttore esecutivo le informazioni utili. In base alle informazioni così ottenute, e fatte salve le ricerche supplementari che volesse svolgere, il direttore esecutivo può autorizzare il servizio di certificazione ad accreditare la quantità di caffè in questione su un conto di marche di transito.

Norma 19

Attuazione

Spetta al direttore esecutivo prendere le disposizioni che ritiene necessarie per garantire l'efficace attuazione dei provvedimenti di controllo previsti nell'accordo e nel presente regolamento, disposizioni che comprendono, in particolare, l'emanazione, di tanto in tanto, delle istruzioni amministrative che giudicasse utili.

.../...

(1) Non applicabile nel caso di caffè proveniente da paesi non membri o di caffè trasformato da un membro importatore e proveniente da un altro membro importatore.

Norma 20

Emendamenti

Il comitato esecutivo segue costantemente le disposizioni del presente regolamento e vi apporta gli emendamenti che giudica opportuni.

CERTIFICATO DI ORIGINE SUL MODULO O



Form approved by the:
 Formule approuvée par :

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
 22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until
 1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Producing country Pays producteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. Shipping marks Marques d'expédition a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC -----/-----/----- b. Other marks Autres marques	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café <input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	13. Net weight of shipment Poids net du lot 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg Unité de poids <input type="checkbox"/> lb
15. Other relevant information Autres renseignements pertinents			
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above-mentioned producing country Il est certifié par le présent document que le café décrit ci-dessus a été produit dans le pays producteur susmentionné			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date	Signature of authorized Customs Officer	Date of issue	Signature of authorized Certifying Officer
Date	Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Date de délivrance	Signature du fonctionnaire autorisé

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numero d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations
Place Lieu	Place Lieu
Date Date	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur	Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE
DEL CERTIFICATO DI ORIGINE SUL MODULO O

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM
FOR EXPORTS TO MEMBERS
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE
POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS MEMBRES



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

Form approved by the: **52,5mm**
Formule approuvée par :

1. Valid for importation or replacement until
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY **210mm**
PARTIE A: A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Producing country Pays producteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc

9. Port or point of destination Port ou lieu de destination
--

10. Shipping marks Marques d'expédition a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café	13. Net weight of shipment Poids net du lot
----- / -----		<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb

15. Other relevant information Autres renseignements

It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above-mentioned producing country Il est certifié par le présent document que le café décrit ci-dessus a été produit dans le pays producteur susmentionné			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat	17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification		
Date	Signature of authorized Customs Officer	Date of issue	Signature of authorized Certifying Officer
Date	Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Date de délivrance	Signature du fonctionnaire autorisé

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations
---	---

Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
---------------	--------------	---------------	--------------

Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé	Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé
--	---

DIRETTIVE GENERALI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE
DEL CERTIFICATO DI ORIGINE SUL MODULO O

CERTIFICATO DI ORIGINE PER LE ESPORTAZIONI
NEI PAESI MEMBRI

Direttive generali relative alla compilazione
del certificato di origine sul modulo O

PARTE A - Deve essere compilata dal servizio di certificazione e dal servizio doganale del paese membro che rilascia il certificato

1. Indicare la data in cui scade il periodo di validità del certificato (nove mesi a decorrere dalla fine del trimestre in cui è stato rilasciato).
2. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del membro che rilascia il certificato (cfr. allegato 6 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di esportazione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controllerà che la numerazione dei certificati di origine rilasciati su modulo O inizi da "1" il 1° ottobre di ogni anno e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
3. Indicare il nome del paese in cui il caffè è stato prodotto.
4. Indicare il nome del paese di destinazione.
5. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le necessarie indicazioni in ordine al mezzo di trasporto utilizzato: ad esempio, autocarro, chiatte, ferrovia.

6. Indicare il nome del porto o altro luogo di imbarco del caffè e il nome di ogni porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire per la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè viene spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola "diretto".
7. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.
8. Lasciare in bianco. (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
9. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
10. I sacchi o altri contenitori di ogni partita di caffè che sia accompagnata da un solo certificato di origine sono muniti di un solo contrassegno di identificazione dell'organizzazione internazionale del caffè, all'interno di un riquadro o impresso su una linguetta di metallo attaccata ai sacchi o altri contenitori. Indicare negli appositi spazi il contrassegno di identificazione dell'OIC e ogni altro contrassegno di spedizione o altro segno d'identificazione.

Nota: Qualora un membro opti per un certificato di origine in cui la casella 10 sia stata modificata in modo da poter indicare più contrassegni d'identificazione dell'OIC, in conformità del paragrafo 3 della norma 2 del presente regolamento, e qualora non vi sia lo spazio necessario per indicare gli altri contrassegni di spedizione, questi dovranno essere riportati integralmente nella casella 15, per quanto possibile.

11. Indicare il numero di sacchi o altri contenitori.

12. Inserire una "X" nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma del caffè nello spazio previsto al punto 15 (cfr. definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976). Se un'esportazione di caffè è costituita di caffè sotto forme diverse, è necessario compilare distinti certificati per ciascuna di esse.
13. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra è pari a 0,4536 kg).
14. Precisare l'unità di peso inserendo una "X" nell'apposita casella.
15. Formulare eventualmente altre congrue osservazioni circa la partita di caffè descritta nel certificato.
16. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui viene esportato il caffè appone il suo timbro per confermare che l'esportazione avrà luogo. Il funzionario autorizzato ad apporre il timbro, firma e data il certificato negli spazi appositamente previsti.
17. Il funzionario del servizio di certificazione appone sul certificato il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANZE

LA PRIMA COPIA DI OGNI CERTIFICATO DI ORIGINE SUL MODULO "O" E UNA COPIA DELLA RELATIVA POLIZZA DI CARICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE VENGONO TRASMESSE ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 21 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI SPEDIZIONE.

L'ORIGINALE DI OGNI CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO "O" È RESO VALIDO DALLE MARCHE DI ESPORTAZIONE APPOSITE A TERGO IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

PARTE B - Deve essere compilata dal servizio di certificazione o dal servizio doganale che ritira il certificato

18. a) Se il caffè cui il certificato si riferisce viene importato, il servizio doganale del paese importatore:

- i) ritira il certificato;
- ii) vi aggiunge il numero di protocollo doganale e le osservazioni del caso (concernenti in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della norma 7 del presente regolamento);
- iii) indica il luogo e la data d'importazione;
- iv) appone il timbro doganale per confermare che il caffè è stato importato.

b) A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto altrimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della norma 10 del presente regolamento, se il caffè accompagnato da un certificato viene posto sotto controllo doganale, il servizio doganale che lo custodisce:

- i) ritira il certificato;
 - ii) vi aggiunge le osservazioni pertinenti e in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della norma 10 del presente regolamento;
 - iii) indica il luogo in cui giace il caffè e la data in cui è stato posto sotto il suo controllo;
 - iv) appone sul certificato il suo timbro per confermare che il caffè è stato posto sotto il proprio controllo.
19. Se il certificato viene presentato per essere accreditato su un conto di marche di transito, il funzionario del servizio di certificazione che ritira il certificato vi aggiunge il luogo e la data in cui viene ritirato e appone il timbro del servizio e la sua firma.

IMPORTANTE

OGNI CERTIFICATO DI ORIGINE VALIDO SU MODULO "O" RITIRATO DA UN SERVIZIO DOGANALE O DA UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE VIENE TRASMESSO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI DALLA FINE DEL MESE IN CUI È STATO RITIRATO.

CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE
DEL CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X

1. Name and address of exporter
Nom et adresse de l'exportateur

**CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE
POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS NON MEMBRES**

Form approved by the:
Formule approuvée par :



**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre**

2. Name and address of importer
Nom et adresse de l'importateur

3. Reference No.
Numéro de référence

Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
------------------------------	---------------------------	------------------------------

4. Producing country
Pays producteur

5. Country of destination
Pays de destination

6. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	7. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	8. Date of shipment Date d'expédition	9. Leave blank Laisser en blanc
--	--	--	------------------------------------

10. Port or point of destination
Port ou lieu de destination

11. Shipping marks Marques d'expédition	12. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	13. Description of coffee Description du café	14. Net weight of shipment Poids net du lot
a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC -----/-----/-----		<input type="checkbox"/> Green (Crûde) Vert	15. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg Unité de poids <input type="checkbox"/> lb
b. Other marks Autres marques		<input type="checkbox"/> Roasted Torréfié	
		<input type="checkbox"/> Soluble Soluble	
		<input type="checkbox"/> Other Divers	

16. Other relevant information
Autres renseignements pertinents

It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above-mentioned country
Il est certifié par le présent document que le café décrit ci-dessus a été produit dans le pays susmentionné

17. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat	18. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification
Date Date	Date of issue Date de délivrance
Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé

**PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT
PARTIE B : A REMPLIR PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE**

19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANS-SHIPMENT
CERTIFICATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSBORDEMENT

First port of trans-shipment Premier port de transbordement	Trans-shipment date Date du transbordement	Second port of trans-shipment Deuxième port de transbordement	Trans-shipment date Date de transbordement
Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport
Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance	Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance

20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT
ATTESTATION D'IMPORTATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE

Country of import Pays d'importation	Place of entry Lieu d'entrée	Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance
	Date of entry Date d'entrée		
Observations Observations			

DIRETTIVE GENERALI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL
CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X

1. Name and address of exporter
Nom et adresse de l'exportateur

2. Name and address of importer
Nom et adresse de l'importateur

4. Producing country
Pays producteur

5. Country of destination
Pays de destination

6. Name of ship/other carrier
Nom du navire ou autre moyen de transport

7. Port of loading/intermediate ports
Port de chargement/de

8. Date of shipment
Date d'expédition

9. Leave blank
Laisser en blanc

10. Port or point of destination
Port ou lieu de destination

11. Shipping marks
Marques d'expédition

12. Number of bags or other containers
Nombre de sacs ou autres contenants

13. Description of coffee
Description du café

14. Net weight of shipment
Poids net du lot

a. ICO Identification Mark
Marque d'identification de l'OIC

b. Other marks
Autres marques

- Green (Crude)
Vert
- Roasted
Torréfié
- Soluble
- Other
Divers

15. Unit of weight
Unité de poids

16. Other relevant information
Autres renseignements pertinents

17. Customs stamp of issuing country
Cachet de la douane du pays délivrant le certificat

18. Stamp of Certifying Agency
Cachet du service de certification

Date
Signature of authorized Customs Officer
Signature du fonctionnaire de la douane autorisé

Date of issue
Signature of authorized Certifying Officer
Date de délivrance
Signature du fonctionnaire autorisé

PART B: FOR USE BY SURVEYING AGENT
PARTIE B: A REMPLIR PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE

19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANS-SHIPMENT
CERTIFICATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSBORDEMENT

First port of trans-shipment Premier port de transbordement	Trans-shipment date Date du transbordement	Second port of trans-shipment Deuxième port de transbordement	Trans-shipment date Date de transbordement
Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport
Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance	Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance

20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT
ATTESTATION D'IMPORTATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE

Country of import Pays d'importation	Place of entry Lieu d'entrée	Date Date	Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance
	Date of entry Date d'entrée		

Observations
Observations

FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE
POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS NON MEMBRES

Form approved by the:
Formule approuvée par :



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

3. Reference No. Numéro de référence		
Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre

20mm
297mm

CERTIFICATO DI ORIGINE PER LE ESPORTAZIONI
NEI PAESI NON MEMBRI

Direttive generali relative alla compilazione
del certificato di origine su modulo X

PARTE A -- Deve essere compilata dal servizio di certificazione o dal servizio doganale del paese membro che rilascia il certificato.

1. Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.
2. Indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore o, in mancanza, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.
3. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del paese membro che rilascia il certificato (cfr. allegato 6 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di esportazione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controllerà che la numerazione dei certificati di origine rilasciati su modulo X inizi da "1" il 1° ottobre di ogni anno, e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
4. Indicare il nome del paese in cui il caffè è stato prodotto.
5. Indicare il nome del paese di destinazione.
6. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le informazioni adeguate relative al mezzo di trasporto, ad esempio: autocarro, chiatta, ferrovia.

7. Indicare il nome del porto o altro luogo d'imbarco del caffè e il nome di ogni altro porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire per la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè è spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola "diretto".
8. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.
9. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
10. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
11. I sacchi o altri contenitori di ciascuna partita di caffè che sia accompagnata da un solo certificato di origine sono muniti di un solo contrassegno d'identificazione dell'Organizzazione internazionale del caffè, stampigliato all'interno di un riquadro o impresso su una linguetta di metallo attaccata ai sacchi o altri contenitori. Indicare negli appositi spazi il contrassegno di identificazione dell'OIC e ogni altro contrassegno di spedizione o altro segno di identificazione.

Nota: ove un membro opti per un certificato di origine in cui la casella 11 sia stata modificata in modo da potervi apporre più contrassegni di identificazione dell'OIC, in conformità del paragrafo 3 della norma 2 del presente regolamento, e qualora non vi sia lo spazio necessario per indicare gli altri contrassegni di spedizione, questi ultimi dovranno, per quanto possibile, essere indicati integralmente nella casella 16.

12. Indicare il numero dei sacchi o altri contenitori.

13. Inserire una "X" nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma del caffè nella casella 16 (cfr. definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976). Se un'esportazione di caffè è costituita di caffè sotto forme diverse, è necessario compilare distinti certificati per ciascuna di esse.
14. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra è pari a 0,4536 kg).
15. Precisare l'unità di peso inserendo una "X" nell'apposita casella.
16. Formulare ogni altra utile osservazione circa la partita di caffè descritta nel certificato.
17. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui il caffè viene esportato appone sul certificato il proprio timbro per conformare che l'esportazione avrà luogo. Il funzionario doganale autorizzato ad apporre il timbro, firma e data il certificato negli appositi spazi.
18. Il funzionario del servizio di certificazione appone sul certificato il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANTE

L'ORIGINALE E LA PRIMA COPIA DI OGNI CERTIFICATO DI ORIGINE SU MODULO X E UNA COPIA DELLA RELATIVA POLIZZA DI CARICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE VENGONO TRASMESSI ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 21 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI SPEDIZIONE.

[PARTE B - Da compilarsi ove siano già state introdotte le misure in materia di verifica delle esportazioni a destinazione dei paesi non membri.]

CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE SU MODULO R



Form approved by the:
Formule approuvée par:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Country of re-export Pays réexportateur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC ----/----/---- ----/----/---- ----/----/---- ----/----/---- ----/----/----	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants Total	12. Description of coffee Description du café <input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	13. Net weight of shipment Poids net du lot 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg Unité de poids <input type="checkbox"/> lb
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
<p>It is hereby certified that the coffee described above is being re-exported from the country issuing this Certificate. Il est certifié que le café décrit ci-dessus est actuellement réexporté par le pays qui délivre le présent certificat.</p>			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date Date	Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Date of issue Date d'émission	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé

PART B : FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B : A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS A L'OIC.

<p>18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier</p> <p>Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane</p> <p>Observations Observations</p> <p>Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)</p>	<p>19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit</p> <p>Observations Observations</p>		
Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE
DEL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE SU MODULO R



Form approved by the:
Formule approuvée par:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Country of re-export Pays réexportateur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café	13. Net weight of shipment Poids net du lot
-----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/-----	Total	<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Tôgé <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	----- <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
It is hereby certified that the coffee described above is being re-exported from the country issuing this Certificate. Il est certifié que le café décrit ci-dessus est actuellement réexporté par le pays qui délivre le présent certificat.			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date		Date of issue	
Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR QUAND LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS À L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations		
Place	Date	Place	Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

DIRETTIVE GENERALI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE
DEL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE SU MODULO R

CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

Direttive generali relative alla compilazione
del certificato di riesportazione su modello R

PARTE A - Deve essere compilata dal servizio di certificazione e dal servizio doganale del paese membro che rilascia il certificato.

1. Indicare la data in cui scade il periodo di validità del certificato (9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre in cui è stato rilasciato).
2. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del paese membro che rilascia il certificato (cfr. allegato 6 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di riesportazione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, è seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controlla che la numerazione dei certificati di riesportazione da essa rilasciati inizi da "1", il 1° ottobre di ogni anno, e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
3. Indicare il nome del paese dal quale il caffè deve essere riesportato.
4. Indicare il nome del paese di destinazione.
5. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le necessarie informazioni in merito al mezzo di trasporto, ad esempio: autocarro, chiatta, ferrovia.

6. Indicare il nome del porto o altro luogo d'imbarco del caffè e il nome di ogni altro porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere convogliato verso la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè è spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola "diretto".
7. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.
8. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
9. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
10. Indicare il contrassegno d'identificazione dell'OIC apposto sui sacchi o altri contenitori.
11. Accanto ad ogni contrassegno d'identificazione dell'OIC riportato nella casella 10, indicare il numero di sacchi o altri contenitori su cui è apposto. Indicare anche il numero complessivo dei sacchi o altri contenitori.
12. Inserire una "X" nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma di caffè di cui trattasi nella casella 15 (cfr. definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976). Se una partita di caffè riesportato comprende caffè sotto diverse forme, sono richiesti distinti certificati per ciascuna delle forme di caffè che costituiscono la partita.

13. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra è pari a 0,4536 kg).
14. Precisare l'unità di peso inserendo una "X" nell'apposita casella.
15. Tale spazio può essere utilizzato per aggiungere altri segni di indentificazione del caffè da riesportare (come ad esempio i contrassegni di spedizione) o per formular osservazioni circa i dati indicati nel certificato. Indicare, se possibile, il tipo e il numero di riferimento del o dei certificati con cui il caffè descritto nel certificato di riesportazione è stato inizialmente importato.
16. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui il caffè viene riesportato appone sul certificato il proprio timbro per confermare che la riesportazione avrà luogo. Il funzionario doganale autorizzato che appone il timbro firma e data il certificato negli appositi spazi.
17. Il funzionario del servizio di certificazione appone il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANTE

LA PRIMA COPIA DI OGNI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE VIENE TRASMESSA ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI SPEDIZIONE.

PARTE B - Deve essere compilata dal servizio di certificazione o dal servizio doganale che ritira il certificato.

18. a) Se il caffè cui il certificato si riferisce è importato, il servizio doganale del paese importatore:

- i) ritira il certificato;
- ii) vi aggiunge il numero di protocollo doganale e le osservazioni del caso (concernenti, in particolare, le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del par. 3 della norma 7 del presente regolamento);
- iii) indica la data e il luogo d'importazione;
- iv) appone sul certificato il proprio timbro per confermare che il caffè è stato importato.

b) A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 della norma 10 del presente regolamento, se il caffè di cui al certificato viene posto sotto controllo doganale, il servizio doganale che lo custodisce:

- i) ritira il certificato;
- ii) vi aggiunge le osservazioni pertinenti e in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della norma 10 del presente regolamento;
- iii) indica il luogo in cui giace il caffè e la data in cui è stato posto sotto il suo controllo;
- iv) appone sul certificato il suo timbro per confermare che il caffè è stato posto sotto il suo controllo.

19. Se il certificato viene presentato per essere accreditato su un conto di marche di transito, il funzionamento del servizio di certificazione che ritira il certificato indica nel medesimo il luogo e la data dell'avvenuto ritiro e vi appone il timbro del servizio e la sua firma.

IMPORTANTE

OGNI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE VALIDO RITIRATO DA UN SERVIZIO DOGANALE O DA UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE VIENE TRASMESSO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE' ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI A DECORRERE DALLA FINE DEL MESE IN CUI E' STATO RITIRATO.

CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE SU MODULO RS

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE
DEL CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE SU MODULO RS

DIRETTIVE GENERALI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE
~ DEL CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE SU MODULO RS

CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE

Direttive generali relative alla compilazione
del certificato di risedizione su modello MS

PARTE A - Deve essere compilata dal servizio di certificazione e dal servizio doganale del paese membro che rilascia il certificato.

1. Indicare la data in cui scade il periodo di validità del certificato (9 mesi a decorrere dalla fine del trimestre in cui è stato rilasciato).
2. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del paese membro che rilascia il certificato (cfr. allegato 6 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo di risedizione all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a cinque cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controlla che la numerazione dei certificati di risedizione da esso rilasciati inizi da "1", il 1° ottobre di ogni anno, e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
3. Indicare il nome del paese dal quale il caffè deve essere risedito.
4. Indicare il nome del paese di destinazione.
5. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per mare, fornire le necessarie informazioni in ordine al mezzo di trasporto, ad esempio: autocarro, chiat-ta, ferrovia.

6. Indicare il nome del porto o altro luogo d'imbarco del caffè e il nome di ogni altro porto o punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire verso la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè è spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola "diretto".
7. Indicare la data in cui il caffè deve essere rispedito.
8. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
9. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
10. Indicare i contrassegni d'identificazione dell'OIC che figurano sui sacchi o altri contenitori.
11. Accanto ad ogni contrassegno d'identificazione dell'OIC riportato nella casella 10, indicare il numero di sacchi e altri contenitori su cui esso è apposto. Indicare anche il numero complessivo dei sacchi o altri contenitori.
12. Inserire una "X" nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma del caffè di cui trattasi nella casella 15 (cfr. definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976). Se una partita di caffè rispedita comprende caffè sotto diverse forme, sono richiesti distinti certificati per ciascuna forma di caffè che costituisce la partita.

13. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra = 0,4536 kg).
14. Precisare l'unità di peso inserendo una "X" nell'apposita casella.
15. Questo spazio può essere utilizzato per aggiungere altri contrassegni d'identificazione del caffè da rispedire (come ad esempio i contrassegni di spedizione) o per formulare osservazioni circa le informazioni fornite nel certificato. Vengono indicati in tale spazio il tipo e il numero di riferimento dei certificati ritirati quando il caffè descritto nel certificato di spedizione è stato posto sotto controllo doganale.
16. Il servizio doganale del porto o altro luogo da cui il caffè viene rispedito appone sul certificato il proprio timbro per confermare che la spedizione avrà luogo. Il funzionario doganale autorizzato che appone il timbro firma e data il certificato negli appositi spazi.
17. Il funzionario del servizio di certificazione appone il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli spazi indicati.

IMPORTANTE

LA PRIMA COPIA DI OGNI CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE VIENE TRASMESSA ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI RISPEDIZIONE.

PARTE B - Deve essere compilata dal servizio di certificazione o dal servizio doganale che ritira il certificato.

18. a) Se il caffè cui il certificato si riferisce è importato, il servizio doganale del paese importatore:

i) ritira il certificato;

ii) vi aggiunge il numero di protocollo doganale e le osservazioni pertinenti (concernenti in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del par. 3 della norma 7 del presente regolamento);

iii) indica la data e il luogo d'importazione;

iv) appone sul certificato il proprio timbro per confermare che il caffè è stato importato.

b) A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della norma 10 del presente regolamento, se il caffè oggetto del certificato è posto sotto controllo doganale, il servizio doganale che lo custodisce:

i) ritira il certificato;

ii) vi aggiunge le osservazioni pertinenti e in particolare le informazioni trasmesse in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 della norma 10 del presente regolamento;

iii) indica il luogo in cui giace il caffè e la data in cui è stato posto sotto il proprio controllo;

iv) appone sul certificato il suo timbro per confermare che il caffè è stato posto sotto il proprio controllo.

19. Se il certificato viene presentato per essere accreditato su un conto di marche di transito, il funzionario del servizio di certificazione che ritira il certificato vi aggiunge il luogo e la data del ritiro e vi appone il timbro del servizio e la sua firma.

IMPORTANTE

OGNI CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE VALIDO RITIRATO DA UN SERVIZIO DOGANALE O DA UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE VIENE TRASMESSO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE' ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI DALLA FINE DEL MESE IN CUI E' STATO RITIRATO.

CERTIFICATO DI TRANSITO SU MODULO T



Form approved by the:
Formule approuvée par:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

- Valid for importation or replacement until
- Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Issuing country Pays émetteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café	13. Net weight of shipment Poids net du lot
-----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- Total	<input type="checkbox"/> Green (Crûde) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torrifié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg Unité de poids <input type="checkbox"/> lb
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
16. It is hereby certified that this Certificate is issued on the basis of Certificate in Form reference number			
Il est certifié que le présent certificat est délivré sur la base du certificat formule numéro de référence			
17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Date of issue Date d'émission		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations		
Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur	Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

NORME DA OSSERVARE NELLA DISPOSIZIONE
DEL CERTIFICATO DI TRANSITO SU MODULO T

CERTIFICATE OF TRANSIT FORM T
CERTIFICAT DE TRANSIT FORMULE



Form approved by the: 52,5mm
Formule approuvée par:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY 210mm
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Issuing country Pays émetteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
46mm	45,5mm	46mm	45,5mm
25,5mm			
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café	13. Net weight of shipment Poids net du lot
34mm	103mm	34,5mm	
		<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Tosté <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	14. Unit of weight Unité de poids
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
16. It is hereby certified that this Certificate is issued on the basis of Certificate in Form reference number			
Il est certifié que le présent certificat est délivré sur la base du certificat formule numéro de référence			
17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
37mm			
Date of issue Date d'émission		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR QU'LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations		
Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

297mm

DIRETTIVE GENERALI RELATIVE ALLA COMPLEZIONE
DEL CERTIFICATO DI TRANSITO SUL MODULO T

CERTIFICATO DI TRANSITO

Directive generali relative alla compilazione
del certificato di transito su modulo T

PARTE A - Deve essere compilata dal servizio di certificazione del paese membro che rilascia il certificato.

1. Indicare la data in cui scade il periodo di validità del certificato (nove mesi a decorrere dalla fine del trimestre in cui è stato rilasciato).
2. Il numero di riferimento comprende il numero di codice del paese che rilascia il certificato (cfr. allegato 6 del presente regolamento) e il numero di codice del porto o del luogo d'imbarco all'interno (il membro in questione deve assegnare due cifre). Questo prefisso, che potrà comprendere fino a 5 cifre, sarà seguito dal numero d'ordine del certificato (ogni servizio di certificazione controllerà che la numerazione dei certificati di transito da esso rilasciati, inizi da "1", il 1° ottobre di ogni anno, e continui consecutivamente fino al 30 settembre dell'anno successivo).
3. Indicare il nome del paese che rilascia il certificato.
4. Indicare il nome del paese di destinazione.
5. Indicare il nome della nave a bordo della quale il caffè sarà trasportato. Se il caffè non deve essere inoltrato per nave, fornire le necessarie informazioni in ordine al mezzo di trasporto, ad esempio: autocarro, chiat-
ta, ferrovia.

6. Indicare il nome del porto o altro luogo d'imbarco del caffè e il nome del porto o altro punto di transito dove il caffè sarà sbarcato prima di essere fatto proseguire verso la destinazione che figura nel certificato. Se il caffè è spedito direttamente a destinazione, scrivere la parola "diretto".
7. Indicare la data in cui il caffè deve essere spedito.
8. Lasciare in bianco (riservato all'Organizzazione internazionale del caffè).
9. Indicare il nome del porto o altro luogo di destinazione del caffè.
10. Indicare i contrassegni d'identificazione dell'OIC apposti sui sacchi o altri contenitori. Il servizio di certificazione accerta che i contrassegni d'identificazione dell'OIC e i contrassegni di spedizione siano identici a quelli riportati nel certificato su cui si basa il certificato di transito.
11. Accanto a ogni contrassegno d'identificazione dell'OIC riportato nella casella 10, indicare il numero di sacchi o altri contenitori su cui esso figura. Indicare anche il numero complessivo di sacchi o altri contenitori.
12. Inserire una "X" nell'apposita casella. Se si tratta di caffè sotto forma diversa dal caffè verde, torrefatto o solubile, precisare la forma di cui trattasi nella casella 15 (cfr. le definizioni di cui all'art. 3 dell'accordo internazionale sul caffè del 1976).

13. Indicare il peso netto, arrotondato all'unità più vicina (una libbra = 0,4536 kg).
14. Precisare l'unità di peso inserendo una "X" nell'apposita casella.
15. Questo spazio può essere utilizzato per aggiungere altri segni d'identificazione del caffè da inoltrare (come ad esempio i contrassegni di spedizione) o per formulare osservazioni circa le informazioni fornite nel certificato. Nel caso di caffè proveniente da un paese non membro, verranno aggiunte in questo spazio le informazioni di cui al paragrafo 6 lettera a), della norma 8 del presente regolamento, mentre in alto del certificato verrà apposta in lettere maiuscole la dicitura "CAFFÈ NON MEMBRO".
16. Fornire le informazioni pertinenti concernenti il certificato in base al quale viene compilato il certificato di transito e cioè il tipo di certificato e il relativo numero di riferimento (non si applica nel caso di certificato di transito rilasciato in conformità delle disposizioni della norma 8 del presente regolamento per caffè proveniente da paese non membro).
17. Il funzionario del servizio di certificazione appone sul certificato il timbro di detto servizio, firma e data il certificato negli appositi spazi.

IMPORTANTE

LA PRIMA COPIA DI OGNI CERTIFICATO DI TRANSITO VIENE TRASMESSA ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA IN CUI IL CERTIFICATO È RILASCIATO.

L'ORIGINALE DI OGNI CERTIFICATO DI TRANSITO E' RESO VALIDO DAI TIMBRI DI TRANSITO APPOSTI A TERGO IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA 16 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

PARTE B - Deve essere compilata dal servizio di certificazione o dal servizio doganale che ritira il certificato.

18. a) Se il caffè cui il certificato si riferisce è importato, il servizio doganale del paese importatore;
- i) ritira il certificato;
 - ii) vi aggiunge il numero di protocollo doganale e le osservazioni pertinenti (concernenti in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del par. 3 della norma 7 del presente regolamento);
 - iii) indica la data e il luogo d'importazione;
 - iv) appone sul certificato il proprio timbro per confermare che il caffè è stato importato.
- b) A meno che il direttore esecutivo e un membro non abbiano convenuto diversamente in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 della norma 10 del presente regolamento, se il caffè oggetto del certificato è posto sotto controllo doganale, il servizio doganale che lo custodisce:
- i) ritira il certificato;
 - ii) vi aggiunge le osservazioni pertinenti e in particolare le informazioni trasmesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 della norma 10 del presente regolamento;
 - iii) indica il luogo in cui il caffè giace nonché la data in cui è stato posto sotto il suo controllo;

iv) appone sul certificato il proprio timbro per confermare che il caffè è stato posto sotto il suo controllo.

19. Se il certificato viene presentato per essere accreditato su un conto di marche di transito, il funzionario del servizio di certificazione che ritira il certificato indica sul medesimo il luogo e la data in cui è stato ritirato e vi appone il timbro del servizio e la sua firma.

IMPORTANTE

OGNI CERTIFICATO DI TRANSITO VALIDO RITIRATO DA UN SERVIZIO DOGANALE O DA UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE VIENE TRASMESSO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ ENTRO UN TERMINE DI 30 GIORNI DALLA FINE DEL MESE IN CUI È STATO RITIRATO.

ELENCO DEI MEMBRI E LORO NUMERO DI CODICE

Paesi esportatori

Angola	158
<u>Benin</u>	22
Bolivia	1
Brasile	2
Burundi	27
<u>Camerun</u>	19
Colombia	3
<u>Congo</u>	21
Costa Rica	5
<u>Costa d'Avorio</u>	24
Ecuador	8
El Salvador	9
<u>Impero centraficano</u>	20
Etiopia	10
<u>Gabon</u>	23
Ghana	38
Guatemala	11
Guinea	92
Haiti	12
Honduras	13
India	14
Indonesia	15
Giamaica	100
Kenya	37
Liberia	107
<u>Madagascar</u>	25
Malawi	109
Messico	16
Nicaragua	17
Nigeria	18
Uganda	35
Panama	29
Papua-Nuova Guinea	166
Paraguay	122
Perù	30
Repubblica Dominicana	7
Ruanda	28
Sierra Leone	32
Tanzania	33
<u>Togo</u>	26
Trinidad e Tobago	34
Venezuela	36
Zaire	4

Paesi importatori

Australia	51
Austria	52
Belgio/Lussemburgo	53
Canada	54
Cipro	86
Danimarca	56
Spagna	63
Stati Uniti d'America	69
Finlandia	71
Francia	58
Hong-Kong	93
Ungheria	94
Irlanda	98
Israele	99
Italia	59
Giappone	60
Nuova Zelanda	70
Norvegia	62
Paesi Bassi	61
Portogallo	31
Repubblica federale di Germania	57
Regno Unito	68
Svezia	64
Svizzera	65
Iugoslavia	148

Nota: I membri sottolineati fanno parte dell'OAMCAF.
Le marche di esportazione rilasciate all'OAMCAF rechneranno il numero di codice 155.

LIMITAZIONE DELLE IMPORTAZIONI ANNUE DI CAFFE'
PROVENIENTI DA PAESI NON MEMBRI

(in sacchi di 60 kg)

Membro importatore	Limite annuo
<u>TOTALE</u>	<u>509.999</u>
<u>Stati Uniti d'America</u>	<u>121.860</u>
<u>Comunità economica europea</u>	<u>175.883</u>
Belgio	64.110
Danimarca	18.905
Francia	17.161
Irlanda	1.217
Italia	46.804
Paesi Bassi	15.982
Repubblica federale di Germania	6.381
Regno Unito	5.323
<u>Altri membri</u>	<u>212.256</u>
Australia	2.590
Austria	4.708
Canada	2.982
Cipro	148
Spagna	99.578
Finlandia	3.715
Hong Kong	10.944
Ungheria	13.282
Israele	4.450
Giappone	25.062
Nuova Zelanda	576
Norvegia	7.878
Portogallo	9.932
Svezia	263
Svizzera	19.243
Iugoslavia	6.905